

Francesco Di Chiara

## **Ombre tra i Lumi? Il complesso rapporto tra ecclesiastici e giuristi nell'Illuminismo siciliano**

*Shadows in the Enlightenment?*

*The complex relationship between clergy and the jurists in the Enlightenment in Sicily*

SOMMARIO: Premessa - 1. *La filosofia Leibniziana* a processo - 2. Miceli e la filosofia per i giuristi siciliani di metà Settecento - 3. I luoghi del sapere illuministico siciliano - 4. Gli alterchi sul diritto naturale negli *Opuscoli* - 5. Il *Saggio filosofico* di Antonino Pepi nel crepuscolo del movimento riformatore siciliano - 6. Considerazioni conclusive.

ABSTRACT: The aim of this article is to investigate the Enlightenment in Sicily through the relationship between clergy and the jurists. This paper analyses the meeting places of these two social categories in the second half of the 18th century. In particular, common philosophical training, participation in the same cultural journals and commonality of topics are studied. Ultimately, an attempt is made to enter into the complex relationship between clergy and the jurists in order to understand whether there is an irreconcilable opposition between them or a mutual participation in the formation of the Enlightenment in Sicily.

KEYWORDS: Tommaso Natale, Leibnizian philosophy, Francesco Testa, Enlightenment in Sicily.

## Premessa

Nel cercare di tratteggiare il quadro di una categoria storiografica spesso è necessario allontanarsene, almeno all'apparenza. Per far questo, può servire analizzarne il rapporto con istituzioni o correnti culturali che sembrano esserne distanti se non addirittura antitetiche<sup>1</sup>.

Così, ad esempio, per meglio comprendere l'Illuminismo può essere utile analizzare l'aspetto precipuo del suo legame con la Chiesa. Vedendo quanto quest'ultima ed il sapere teologico abbiano partecipato alla formazione dei principi politici, sociali, giuridici ed economici che permearono il secolo dei Lumi<sup>2</sup>.

Un binomio i cui termini, Chiesa e Illuminismo, sono stati raccontati dalla storiografia tradizionale come due entità inconciliabili. La prima, infatti, ha da sempre rappresentato una forza conservatrice volta alla difesa del pensiero tradizionale; l'Illuminismo, invece, ha posto al centro del pensiero razionalistico l'idea di progresso, per raggiungere il quale auspicava un rinnovamento culturale e riforme radicali che modificassero la società, il diritto e l'economia<sup>3</sup>. In gran parte d'Europa, queste idee trovarono concretizzazione nell'operato dei sovrani illuminati, i quali, nel tentativo di modernizzare i propri Stati attuarono politiche di laicizzazione che portarono al diretto scontro con la Chiesa<sup>4</sup>. In piena aderenza con i dettami illuministici, i regnanti imposero la giurisdizione secolare su

---

<sup>1</sup> Sulle dinamiche e sulle scelte storiografiche che conducono alla formazione di categorie spazio-temporali, rinvio alle riflessioni di G. Ricuperati, *Le categorie di periodizzazione e il Settecento*, in D. Canestri (cur.), *Frontiere e limiti della ragione. Dalla crisi della coscienza europea all'Illuminismo*, Milano 2006, pp. 168-283.

<sup>2</sup> Cfr. W. J. Callahan-D. Higgs (curr.), *Church and Society in Catholic Europe of Eighteenth Century*, Cambridge 1979 e F. Rurale (cur.), *I religiosi a corte. Teologia, politica e diplomazia in Antico regime*, Roma 1998. Per richiami puntuali al rapporto tra Chiesa e Illuminismo si rinvia a P. E. Taviani, *Utilità, economia e morale*, Firenze 1970; M. Bendiscioli (cur.), *Il cattolicesimo dal XVI al XVIII secolo*, Milano 1976; G. Filoramo-D. Menozzi (curr.), *Storia del Cristianesimo. L'età moderna*, Roma-Bari 1997, pp. 153-290; A. Sindoni, *Ecclesiastici e Illuminismo nella Sicilia del Settecento*, in L. Ceci-L. Demofonti (curr.), *Chiesa, laicità e vita civile. Studi in onore di Guido Verucci*, Roma 2005, pp. 47-54.

<sup>3</sup> Sul dualismo "ideologico" tra Chiesa e scienza economica nel Settecento illuminista si rinvia a L. Guerci, *Le monarchie assolute*, Torino 1986, pp. 181-212.

<sup>4</sup> Tra i molti lavori di carattere storico giuridico che analizzano il binomio diritto/Chiesa anche nel periodo illuminista, si sceglie di rinviare a O. Condorelli-R. Domingo (curr.), *Law and the Christian tradition in Italy. The Legacy of the Great Jurists*, London/New York 2021; M. Schmoeckel-J. Witte (curr.), *Great Christian Jurist in German History*, Tübingen 2020; R. Domingo, *God and the Secular Legal system*, New York/Cambridge 2016 e alla biografia in essi citata.

quella ecclesiastica, cercarono di ridurre i privilegi e le immunità fiscali della Chiesa e ne confiscarono, censirono e ridistribuirono i vasti latifondi. La secolarizzazione dello Stato coinvolgeva anche l'ambito della cultura e della formazione che, sottratta agli ordini religiosi, doveva divenire laica<sup>5</sup>.

La campagna per la soppressione dell'Ordine dei Gesuiti, avviata in Portogallo ed in Francia nel 1759 e nel 1764 e che porterà il Pontefice Clemente XIV a sopprimere ufficialmente l'ordine nel 1773, rappresenta sicuramente l'episodio più evidente della lotta degli Stati e del riformismo illuministico contro l'egemonia culturale della Chiesa<sup>6</sup>.

Di fronte a questa realtà, la reazione ecclesiastica non fu uniforme. Da una parte, infatti, l'idea tradizionale dell'insanabile contrapposizione con l'Illuminismo può essere confermata dai molteplici atti inflessibili e intransigenti culminati nell'enciclica *Christianae reipublicae salus* del 1766, di papa Clemente XIII, nella quale era presente una netta presa di posizione contro i *philosophes* e la cultura dei Lumi<sup>7</sup>.

Tuttavia, d'altra parte, nel medesimo lasso di tempo è possibile riscontrare atteggiamenti profondamente diversi all'interno delle gerarchie ecclesiastiche. Vescovi, arcivescovi, abati, prelati, frati o semplici parroci, i quali, nel corso del Settecento, vedevano nel razionalismo illuministico un mezzo per rinnovare la

---

<sup>5</sup> Cfr. F. Venturi, *Settecento riformatore*, Torino 1976, II, pp. 237-325; V. Ferrone, *Scienza natura religione. Mondo newtoniano e cultura italiana nel primo Settecento italiano*, Napoli 1982 e M. Majone, *Illuministi e Risorgimenti. Metodi e storiografia del pensiero*, Roma 2003.

<sup>6</sup> In tutta l'Europa cattolica, nonostante la soppressione del 1773, i vari settori della Compagnia di Gesù terranno vivo il loro spirito gesuitico in molti dibattiti politico-religiosi fino alla ricostituzione della confraternita stessa nel 1814. Circa l'importanza dell'Ordine dei Gesuiti e della Chiesa postconciliare per la storia politica e culturale dell'Europa moderna, cfr. G. P. Bulzoni, *La "Ratio Studiorum". Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, Roma 1981; J. Lortz, *Storia della Chiesa in prospettiva di storia delle idee*, Milano 1987, II; A. Woodrow, *I Gesuiti. Una storia di poteri*, Roma 1991; F. De Giorgi, *Le Congregazioni religiose dell'Ottocento nei processi di modernizzazione delle strutture sociali*, in L. Pazzaglia (cur.), *Chiesa e prospettive educative in Italia tra Restaurazione e Unificazione*, Roma 1994, pp. 123-149; A. Trampus, *I Gesuiti e l'Illuminismo. Politica e religione in Austria e nell'Europa centrale (1773- 1798)*, Firenze 2000; P. Broglio, *Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e America (secoli XVI-XVII)*, Roma 2004 e N. Guasti, *Tra mercantilismo e riformismo illuministico: i Gesuiti spagnoli espulsi e il pensiero economico iberico nell'Italia del Settecento*, in «Il pensiero economico italiano», XIII, (2005), pp. 11-49.

<sup>7</sup> Sull'enciclica di Clemente XIII e sulle vicende del rapporto tra la Chiesa e la società tra '700 ed '800, cfr. E. Bartocci, *Chiesa e società industriale. Da Benedetto XIV a Leone XIII*, Milano 1985; C. Mozzarelli (cur.), *Identità italiana e cattolicesimo. Una prospettiva storica*, Roma 2003 e M. Taccolini (cur.), *A servizio dello sviluppo. L'azione economico-sociale delle Congregazioni religiose in Italia tra Otto e Novecento*, Milano 2004.

cultura e l'insegnamento ancorati alla scolastica; e nell'adesione alle riforme auspiccate dagli illuministi il modo per rendere la Chiesa partecipe ad una società più giusta<sup>8</sup>. Cattolici illuminati ai quali certamente più ascrivere la figura di Benedetto XIV, papa dal 1740 al 1758, il quale durante il suo pontificato si era reso protagonista di riforme volte a ridimensionare la preminenza della scolastica impartita dai Gesuiti, autorizzando l'insegnamento delle discipline scientifiche sperimentali; aveva inoltre ridotto l'indice dei libri proibiti<sup>9</sup>.

È dunque possibile trovare dei percorsi che accomunino nel Settecento riformatore la Chiesa e l'Illuminismo. Può essere estremamente interessante indagare la presenza di questi percorsi comuni anche in un'area come quella siciliana, rispetto alla quale la storiografia tradizionale ha enfatizzato invece la netta contrapposizione tra gli ambienti ecclesiastici dell'Isola e le nuove idee che imperversavano nel resto d'Europa. Da una parte, infatti, sembra oramai sfatato il paradigma ricorrente che ha tradizionalmente letto la Sicilia settecentesca come una regione "sequestrata" ed avulsa ad ogni rinnovamento culturale illuministico, riconoscendo piuttosto una validità non secondaria dell'Illuminismo isolano. Dall'altra si continua a porre l'accento sulle difficoltà che la nuova corrente riformatrice dovette affrontare a causa di peculiarità proprie dell'Isola, difficilmente riscontrabili in altre realtà del tempo<sup>10</sup>.

Si fa riferimento alle forze più legate alla tradizione come il baronaggio, chiuso nei suoi privilegi e non interessato al cambiamento, ma soprattutto la Chiesa che nel pieno del secolo riformatore continuava ad esercitare la sua egemonia culturale grazie all'insegnamento gesuitico<sup>11</sup>. Però proprio entrando nel panorama della cultura siciliana della seconda metà del XVIII secolo, nel decisivo momento del passaggio dalla scolastica all'Illuminismo, è forse possibile riscrivere almeno in parte questa storia. Cercando, infatti, di collegare la fitta rete di rapporti personali che legarono in questo lasso di tempo intellettuali laici ed ecclesiastici, è possibile comprendere effettivamente se e quanto questi ultimi abbiano partecipato alla formazione del pensiero illuministico siciliano e

---

<sup>8</sup> Su questo movimento di riforma all'interno della Chiesa fatto da cattolici illuminati, cfr. L. La Rosa, *Scenari della catechesi moderna: secc. XVI-XIX*, Messina 2005.

<sup>9</sup> Su Prospero Lambertini, eletto al soglio pontificio col nome di Benedetto XIV, uomo di profonda cultura che intratteneva corrispondenze con personaggi quali Voltaire e Federico II di Prussia si rinvia a E. Bartocci, *Chiesa e società industriale*, cit., pp. 61-86; L. Pazzaglia (cur.), *Cattolici, educazione e trasformazioni socio-culturali in Italia tra Otto e Novecento*, Brescia 1999 e M. Tosti (cur.), *Da Perugia alla Chiesa universale. L'itinerario pastorale di Giacobino Pecci*, Perugia 2006.

<sup>10</sup> F. Renda, *Storia della Sicilia dal 1860 al 1970*, Palermo 1984, I, pp. 69-77.

<sup>11</sup> Sul contributo offerto dal potere centrale alle riforme culturali nell'isola si veda, R. Ajello, *I filosofi e la regina. Il governo delle Sicilie da Tanucci a Caracciolo (1776-1786)*, in «Rivista storica italiana», II-III (1991), pp. 398-454 e 657-738.

dei suoi risvolti in altri campi del sapere come quello economico o quello giuridico che più interessa in questa sede.

### 1. *La filosofia leibniziana a processo*

Con un editto del 27 febbraio 1758<sup>12</sup>, l'Inquisitore di Sicilia Francesco Testa, arcivescovo di Monreale, vietava la lettura e la diffusione de *La filosofia Leibniziana esposta in versi toscani*<sup>13</sup>, un breve trattato filosofico pubblicato due anni prima dal nobile palermitano Tommaso Natale, marchese di Monterosato<sup>14</sup>.

L'opera era la prima parte di un più ampio progetto che nell'intendimento del suo autore avrebbe dovuto constare di cinque libri dedicati alla dettagliata descrizione del pensiero leibniziano<sup>15</sup>. Alla fine, ad essere pubblicato fu soltanto il primo volume dedicato ai principi, con particolare riferimento ai due capisaldi del pensatore tedesco, cioè il principio di contraddizione ed il principio di ragion sufficiente. Natale rende comunque noto il piano complessivo della sua opera. Il secondo volume avrebbe dovuto essere incentrato su Dio, considerato sia come entità autonoma che come autore della natura e della grazia; il terzo avrebbe dovuto trattare degli spiriti, delle anime e delle monadi; mentre il quarto della materia, delle sue affezioni e dell'unione tra spirito e materia. Infine, il

---

<sup>12</sup> L'editto di condanna è riportato in V. la Mantia, *Origine e vicende dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo 1977, p. 104.

<sup>13</sup> T. Natale, *La filosofia Leibniziana esposta in versi toscani*, Firenze 1756. Nonostante il frontespizio indichi Firenze come luogo di pubblicazione, presso la stamperia Martini, in realtà l'opera venne pubblicata a Palermo dallo stampatore Francesco Valenza. Cfr., D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria di Sicilia nel secolo decimottavo*, Palermo 1825, II, pp. 27-28.

<sup>14</sup> Sulla vita e le opere di Tommaso Natale, si rinvia a A. Conte, *Tommaso Natale e le sue riflessioni politiche*, Palermo 1891; T. Natale, *Della efficacia e necessità delle pene ed altri scritti di Tommaso Natale con uno studio critico di F. Guardione ed introduzione di G.B. Impallomeni*, Palermo 1895; G. Majorana, *Tommaso Natale e i suoi tempi*, Catania, 1918; O. Ziino, *Tommaso Natale e il pensiero pubblicistico in Sicilia nel secolo XVIII*, in «Annali del Seminario giuridico di Palermo», XV (1931), pp. 3-111; G. Giarrizzo, *Giovanni Tommaso Natale*, in G. Giarrizzo-G. Torcellani-F. Venturi (curr.), *Illuministi italiani. Riformatori delle antiche repubbliche dei ducati, dello Stato pontificio e delle isole*, Milano-Napoli 1965, VII, pp. 965-977. Sia consentito inoltre il rinvio a F. Di Chiara, *Natale Tommaso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXVII, Roma 2012, pp. 860-862.

<sup>15</sup> Numerosi sono i lavori dedicati al pensiero del grande filosofo e matematico di Lipsia Gottfried Wilhelm von Leibniz. Per i fini del presente lavoro si sceglie di rinviare a M. R. Antognazza, *Leibniz. Una biografia intellettuale*, Milano 2015; Ead. (cur.) *The Oxford Handbook of Leibniz*, New York 2018; e a Y. Belaval, *Leibniz. Initiation à sa philosophie*, Parigi 2005.

quinto e ultimo libro dei doveri delle anime, sia rispetto a Dio che alla società<sup>16</sup>.

L'autore, rivela, fin dalla prefazione, che lo scopo del suo componimento è quello di far conoscere ed instillare nei siciliani «un certo gusto per li dogmi del Signor Leibnizio rendendoli, per così dire, un po' più sensibili d'astratti che sono»<sup>17</sup>. Una divulgazione che è percepita dal poco più che ventenne filosofo siciliano come estremamente complessa, realizzabile soltanto grazie alla «cieca temeritate» che lo anima<sup>18</sup>. Per raggiungere comunque l'intento, le teorie del filosofo tedesco vengono tradotte in toscano ed espresse in versi<sup>19</sup>. Proprio quest'ultima scelta è resa possibile, secondo Natale, grazie alla chiarezza e alla non confusione della filosofia leibniziana<sup>20</sup>.

L'elogio di Leibniz è l'elemento che caratterizza i versi che compongono la prima parte del volume. La trattazione stessa dei principi di contraddizione e di ragion sufficiente sembra essere funzionale allo scopo elogiativo. I due capisaldi del pensiero leibniziano, infatti, sono sommariamente descritti e scarsamente approfonditi, spesso riportando in nota le parole esatte del filosofo tedesco. Quel che realmente campeggia nei versi di Natale è un percorso allegorico in cui Leibniz «ministro di verità» discende sulla terra per salvare la ragione impersonata da una donna. Questa giace ai piedi di una scala diroccata, oppressa dall'errore che ha le sembianze di un frate vestito «di rozze lane in guisa strana e nuova, cinto nei fianchi di servil legame con lunga barba al mento, i rasi crini formando intorno al capo ampia corona»<sup>21</sup>. Leibniz condurrà la donna lungo i gradini malfermi della scala nella difficoltosa ascensione verso la cima dove si trova la vera comprensione<sup>22</sup>.

---

<sup>16</sup> T. Natale, *La filosofia leibniziana*, cit., p. 15.

<sup>17</sup> Ivi, p. 6.

<sup>18</sup> Questo pensiero è reso dall'autore nell'introdurre la sua opera. Egli, infatti, rivela di sentirsi «tratto dal fondo di materia al basso, e lo spavento di sì enorme altezza tremuli arresta in sul principio i passi.» (Ivi, p. 28).

<sup>19</sup> Nella prima nota del suo componimento, Natale rivendica orgogliosamente l'originalità della sua scelta redazionale. Se infatti, a detta dell'autore siciliano, in altre occasioni la materia filosofica era stata trattata utilizzando la lingua toscana in veste poetica, era proprio nella sua opera che per la prima volta si trattava «toscanamente in versi» il pensiero di Leibniz nello specifico. (Ivi, p. 30).

<sup>20</sup> Ivi, p.14.

<sup>21</sup> Ivi, p. 36.

<sup>22</sup> Lungo la sua difficile ascesa la ragione incontra l'oscurità, la chiarezza, il confuso, il distinto, l'adeguato, il simbolico e l'intuitivo. Tutte tappe della percezione che permettono di giungere infine alla comprensione. Ma nell'accidentato percorso questi elementi si trovano distribuiti confusamente, soltanto Leibniz può costituire una guida sicura che li ordina e permette di chiarirne il significato.

Giunto a metà del tomo, Natale abbandona i fumosi versi toscani e per meglio rendere il pensiero di Leibniz sceglie di riproporre i *Principia Philosophiae*, l'opera che ne espone succintamente il sistema filosofico e che ancora poco circolava tra i dotti siciliani<sup>23</sup>. Ma la parte in cui l'apporto del Tommaso Natale filosofo appare più evidente e per certi versi pregiato è quella finale del suo volume. Nelle *Animadversiones in Principia Philosophiae*, infatti, il giovane marchese pone delle profonde osservazioni alla monadologia leibniziana.

Come già anticipato nella prefazione, Natale pur dichiarandosi un convinto seguace delle idee del filosofo tedesco, rivelava che non avrebbe comunque trascurato di evidenziarne anche i difetti<sup>24</sup>. In particolare, Natale cerca di trovare rimedio a quello che identifica come un nodo irrisolto nella costruzione leibniziana. Da una parte, infatti, le singole monadi vengono concepite dal pensatore di Lipsia come entità organicamente diverse, indipendenti, autosufficienti e non in grado di agire all'esterno e di comunicare tra di loro. Dall'altra, viene parimenti postulata la necessaria coincidenza dei loro diversi modi di azione. Leibniz aveva risolto questa antinomia sostenendo che bisognava cercare la ragione della corrispondenza tra le percezioni delle singole monadi in Dio, che al momento della creazione le aveva armonicamente collegate. Secondo Natale, invece, cercare in una causa esteriore alle monadi la spiegazione della loro reciproca percezione significava mortificare i caratteri originari dell'indipendenza e dell'autonomia di ciascuna di esse. Per questo, il filosofo siciliano, utilizzando gli strumenti offertigli proprio dalla filosofia leibniziana, trovò la ragione del collegamento tra le singole monadi enfatizzando il valore immanente della loro attività che permetteva a ciascuna di esse di modificarsi in ragione delle modificazioni che percepiva essere avvenute nelle altre. Secondo Natale, infatti, «veram unionem harmoniamque inter ipsas monades intercedere: adeoque mutatio status unius sit motivum alterius mutationis. En perfectum admiram dunque universi ligamen»<sup>25</sup>. Seguendo tale ragionamento, ciascuna monade ha una *facultas visiva* che le permette di cogliere quale sia in atto lo stato delle altre monadi conformandosi ai loro mutamenti<sup>26</sup>. Natale, dunque, trova all'interno della natura stessa delle monadi la giustificazione del loro collegamento e della concordanza nel loro divenire; laddove invece Leibniz l'aveva rinvenuta in un intervento esterno, cioè quello miracoloso di Dio.

L'opera del giovane filosofo siciliano suscitò la decisa reazione da parte della Compagnia di Gesù e dell'Inquisizione siciliana. Si trattava, infatti, delle due

<sup>23</sup> Cfr. T. Natale, *La filosofia leibniziana*, cit., pp. III-XLIII.

<sup>24</sup> Ivi, pp. 17-18.

<sup>25</sup> Ivi, p. XLVIII.

<sup>26</sup> Ivi, p. XLIX.

istituzioni che si ergevano a baluardi contro l'ingresso nell'Isola delle nuove tendenze culturali, specialmente se provenienti da autori protestanti, nella strenua difesa dell'ortodossia cattolica<sup>27</sup>. Fu probabilmente proprio un padre gesuita, Guarino, a redigere le confutazioni al trattato di Natale. Queste si sostanziano nella *Scrittura che credesi fatta dal P. Guarino gesuita contro l'opera del Marchese Natali* e nella *Qualifica delle proposizioni contenute nel testo*. I due atti, entrambi in forma manoscritta, trovano spazio uno di seguito all'altro nella raccolta di documenti inerenti all'Inquisizione siciliana curata, nella seconda metà del Settecento, da Monsignor Michele Scavo<sup>28</sup>.

La *Scrittura* contiene dodici *proposizioni* tratte dalla *Filosofia Leibniziana* alle quali si contrappongono altrettante *riflessioni* del frate gesuita. Nella parte finale del documento, si rinvia ad altri eventuali rilievi che «si lasciano allo zelo e vigilanza di chi presiede e deve vigilare per la purità della religione, a buon servizio del Sovrano»<sup>29</sup>. È un chiaro richiamo al Sant'Uffizio, che accogliendo la denuncia contenuta nella *Scrittura* proveniente dalla Compagnia di Gesù, instaura un procedimento giudiziale contro il giovane marchese. Certamente utilizzata nel processo fu la *Qualifica delle proposizioni contenute nel testo*. Si trattava di un documento, redatto probabilmente dallo stesso autore della *Scrittura*, con cui i passi dell'opera di Natale, che in quella erano già stati individuati e denunciati vengono giuridicamente qualificati. Dalle confutazioni contenute in generiche *riflessioni*, si passava cioè a specifiche *censure* che identificavano altrettante violazioni del diritto inquisitorio.

<sup>27</sup> Sull'Inquisizione siciliana, che fin dal 1500 operò per oltre due secoli come tribunale distrettuale dell'Inquisizione spagnola, si vedano i contributi di V. La Mantia, *Origine e vicende dell'Inquisizione*, cit.; C. A. Garufi, *Fatti e personaggi dell'Inquisizione in Sicilia*, Palermo 1978; V. Siuti Russi, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana nei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983, pp. 139-188; H. C. Lea, *L'Inquisizione spagnola nel Regno di Sicilia*, Napoli 1995; F. Renda, *L'Inquisizione in Sicilia. I fatti, le persone*, Palermo 1997; M. S. Messana, *Inquisitori, negromanti e streghe nella Sicilia moderna (1500-1782)*, Palermo 2002; M. Leonardi, *Governo, Istituzioni, Inquisizione nella Sicilia spagnola. I processi per magia e superstizione*, Acireale-Roma 2005; M. Rivero Rodriguez, *La alteración del ritual como alteración del orden político: virreyes frente a inquisidores en Sicilia (1577-1596)*, in *Las cortes virreinales de la monarquía española. América e Italia*, Roma 2008, pp. 207-231; M. Torres Arces, *Inquisición, jurisdiccionalismo y reformismo borbónico. El tribunal de Sicilia en el siglo XVIII*, in «Hispania Revista Española de Historia», CCXXIX (2008), pp. 375-406; V. Sciuti Russi, *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico fra Sette e Ottocento. Il dibattito europeo sulla soppressione del «terribile monstre»*, Roma 2009; F. D'Avenia, *La Chiesa del re. Monarchia e papato nella Sicilia spagnola (secc. XVI-XVII)*, Roma 2015; V. La Motta, *Un antecedente storico dell'inquisizione spagnola: il modello siciliano*, in «Revista Aequitas», IX (2017), pp. 29-70.

<sup>28</sup> M. Scavo, *Raccolta di documenti intorno al Tribunale del S. Ufficio in Sicilia*, Biblioteca comunale di Palermo, III, Qq. H. 64, n. 32 foll. 527r-533r.

<sup>29</sup> Ivi, fol. 529v.

I due documenti fotografano altrettanti momenti dell'accertamento inquisitoriale e ne evidenziano il carattere dell'ampiezza. In tal senso, la *Scrittura* e la *Qualifica delle proposizioni* analizzano i medesimi passi della *Filosofia leibniziana* oggetto delle accuse, ma lo fanno da due prospettive diverse. Nel primo documento, infatti, le proposizioni vengono avversate dal punto di vista teologico-culturale, mentre nel secondo le censure riguardano l'aspetto strettamente giuridico.

La *Scrittura* si apre con una parte introduttiva nella quale l'opera di Natale viene calata nel contesto culturale siciliano della metà del Settecento. Fin da subito, infatti, il «marchesino» di Monterosato è accostato ai colleghi di studio Nicolò Cento, Gaetano Sarri e agli «altri giovani cavalieri e dilettanti di belle lettere» che studiavano e diffondevano in Sicilia le idee dei pensatori protestanti, a scapito dell'insegnamento tradizionale legato alla scolastica<sup>30</sup>. Ricostruendo poi la vicenda editoriale della *Filosofia leibniziana*, nella *Scrittura* gesuitica veniva evidenziato che, in Sicilia, soltanto nella cerchia di questi intellettuali e di pochi altri fidati di Natale, l'opera era circolata. Si trattava di una precisa scelta del suo autore che esplicitamente affermava di non sperare nel plauso nel proprio paese ma negli oltramontani. Natale temeva inoltre la reazione dell'ambiente teologico siciliano e dell'Inquisizione, suo braccio armato. Fu certamente anche questa paura a spingere l'autore a far circolare in maniera clandestina il suo trattato e a non indicare il reale luogo di pubblicazione e il nome del vero stampatore dell'opera<sup>31</sup>.

Le precauzioni, adottate da Natale per garantire la segretezza del suo lavoro, sono descritte dettagliatamente nella parte introduttiva della *Scrittura* gesuitica, perché vengono considerate indizi della piena consapevolezza da parte dell'autore del carattere provocatorio delle sue idee. Queste sono anticipate nel frontespizio in cui è presente la dedica dell'opera agli eretici Signori dell'Accademia di Lipsia, ma soprattutto nella prefazione. È qui, infatti, che l'accusatore gesuita ritrova la maggior parte delle proposizioni da contraddire, quelle cioè che «molto mal suonano nelle orecchie cattoliche, ed in un Paese dove sin ora si è conservata illesa la purità della dottrina»<sup>32</sup>.

Le dodici proposizioni poste sotto accusa nella *Scrittura* sono quelle in cui Natale attua una strenua difesa del pensiero leibniziano. Questa viene effettuata attraverso la dura polemica nei confronti dei teologi, additati di essere i veri

---

<sup>30</sup> Ivi, fol. 527r.

<sup>31</sup> Nonostante, infatti, il frontespizio indichi Firenze come luogo di pubblicazione, presso la stamperia Martini, in realtà l'opera venne pubblicata a Palermo dallo stampatore Francesco Valenza. Cfr., D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, cit., pp. 27-28.

<sup>32</sup> M. Scavo, *Raccolta di documenti*, cit., fol. 527r.

nemici del filosofo tedesco. Secondo Natale, infatti, i dogmi di Leibniz vengono considerati «dal volgo degli scolastici come perniciosi per la religione»<sup>33</sup>. Per questa ragione, a parere del filosofo siciliano, essi avversano le teorie leibniziane e i suoi seguaci, servendosi di una cieca fede che costruisce in modo irrazionale dogmi e misteri. In tal modo tengono soggiogato il popolo dei poco dotti. La religione viene quindi usata in maniera strumentale ad impaurire i «volgari cervelli» e a lanciare anatemi verso coloro che vi si oppongono.

Natale quindi, nelle sue proposizioni, evidenzia lo scontro tra maestri in divinità e filosofi quali Leibniz, Wolff e i divulgatori del loro pensiero, tra i quali spicca il palermitano Nicolò Cento, suo maestro e amico<sup>34</sup>. Uno scontro tra religione e filosofia razionale che conduce, secondo Natale, all'assurda accettazione da parte dei teologi della non aderenza delle Santissime verità rivelate alla ragione<sup>35</sup>. Declassando così le prime nell'ambito delle oscure superstizioni, perché separate dal ragionamento razionale.

A ciascuna di queste provocatorie proposizioni, l'autore della *Scrittura* risponde con altrettante riflessioni. In esse, si contesta principalmente la mancata competenza di Tommaso Natale nel trattare materie che richiederebbero una formazione teologica che il giovane filosofo non possiede. L'unica tra le riflessioni che entra nel merito, rispondendo alle proposizioni contenute ne *La Filosofia Leibniziana* è quella in cui viene trattato il rapporto tra teologia e ragione. Mentre, infatti, come visto, Natale affermava la contrapposizione tra i due ambiti, nella riflessione del frate Gesuita invece si postulava che «le verità della religione superano l'umano intelletto». Per questo motivo la contrapposizione non sussisteva nemmeno, essendo la ragione umana a dover cedere rispetto alle verità rivelate in quanto ad esse subordinata<sup>36</sup>.

La *Scrittura* si conclude ricongiungendosi alla sua parte introduttiva, là dove si inseriva Tommaso Natale nel panorama della cultura siciliana di metà Settecento. Nella parte finale del documento, questo aspetto viene anzi enfatizzato. Si ipotizzava, infatti, che *La filosofia leibniziana* fosse un'opera a carattere collettivo, progettata all'interno di quella che viene definita una "brigata", costituita

<sup>33</sup> Ivi, fol. 527v.

<sup>34</sup> Sul fisico e matematico palermitano Nicolò Cento, che fu maestro di Tommaso Natale e grande divulgatore in Sicilia del pensiero leibniziano, si veda C. Dollo, *Modelli scientifici e filosofici nella Sicilia spagnola*, Napoli 1984, p. 250; e A. Brigaglia-P. Nastasi, *Due matematici siciliani della prima metà del '700: Girolamo Settimo e Niccolò Cento*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXXVII, (1981).

<sup>35</sup> Sul rapporto tra filosofia razionale e religione nel pensiero leibniziano, si rinvia a M. R. Antognazza, *Trinità e Incarnazione. Il rapporto fra filosofia e teologia rivelata nel pensiero di Leibniz*, Milano 1999.

<sup>36</sup> M. Scavo, *Raccolta di documenti*, cit., fol. 528v.

da intellettuali dediti agli stessi attacchi nei confronti della teologia riscontrati nelle proposizioni appena esposte<sup>37</sup>.

A completare il quadro accusatorio nei confronti dell'opera di Natale vi è la *Qualifica delle proposizioni contenute nel testo*. Il documento si pone per un verso in continuità con la *Scrittura*, confutando le medesime proposizioni, dall'altro, invece, sposta l'attenzione su di un versante ancora inesplorato che è quello strettamente giuridico<sup>38</sup>.

In tal senso, le due condotte oggetto delle censure che nel documento di *Qualifica* colpiscono *La filosofia leibniziana* e il suo autore riguardano: l'elogio dei pensatori eretici e la critica nei confronti dei teologi e della religione. Per quanto attiene al primo aspetto, Natale è ritenuto *fautor hereticorum*, una figura criminosa costruita nei trattati dedicati alla pratica processuale inquisitoriale<sup>39</sup>. Si trattava di manuali che fin dal Medioevo guidavano i singoli inquisitori nella conoscenza delle complesse regole da cui dipendevano l'avvio, la conduzione e la conclusione di quel particolare processo penale creato per la repressione dell'eresia<sup>40</sup>. Nel documento di *Qualifica* si fa riferimento a due dei più celebri esponenti di questa dottrina, Farinacci e Carena<sup>41</sup>. Proprio quest'ultimo viene citato testualmente quando in maniera efficace scrive che «*fautores haereticorum habentur*

---

<sup>37</sup> Secondo l'autore della *Scrittura*, nel progetto della "brigata" Natale avrebbe dovuto essere il primo a tentare la fortuna con opere di tal genere in Sicilia. Nel caso di esito felice, si sarebbero cimentati in una simile impresa filosofi più esperti e navigati del giovane Marchese. (Ivi, fol. 529v).

<sup>38</sup> Ivi, foll. 531r-533r.

<sup>39</sup> Del ruolo di supplenza svolto dalla letteratura giuridica nella creazione del diritto inquisitoriale, a causa dell'assenza di una normativa unitaria, discorrono C. Della Veneria, *L'Inquisizione medievale ed il processo inquisitorio*, Milano 1939, p. 97; e C. Bolaños Mejías, *La literatura jurídica como fuente del derecho inquisitorial*, in «Revista de la Inquisición», IX (2000), pp. 191-220.

<sup>40</sup> F. Tomás y Valiente, *Relaciones de la Inquisición con el aparato institucional del Estado*, in B. Escandell Bonet- J. Pérez Villanueva (curr.), *Historia de la Inquisición en España y América*. Madrid 1984, p. 60, individua nella procedura inquisitoriale un tipo particolare di processo penale formato dall'unione delle regole del diritto penale regio con il diritto penale canonico. Nello stesso senso, si veda M. Sbriccoli, *Giustizia criminale*, in *Lo stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, Roma-Bari 2002, pp. 163-205, specie pp. 182-184 (ora anche in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti* (1972-2007), I, Milano 2009, pp.3-44); Id., *L'Inquisizione come apparato giuridico nella storia della giustizia criminale*, in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti* (1972-2007), I, Milano 2009, pp. 131-154, specie p. 135.

<sup>41</sup> P. Farinacci, *Tractatus de haeresi*, Romae, 1616, *quastio* 182 n. 4-5, pp. 82-88; C. Carena, *Tractatus de officio sanctissimae inquisitionis, et modo procedendi in causis fidei, in tres partes diuisus*, Cremonae 1641, tit. 4 par. 2 n. 17 p. 108.

qui eos venerantur et laudant»<sup>42</sup>. Rientrando in questa definizione della fattispecie criminosa è innanzitutto la dedica che Natale fa della sua opera agli eretici accademici di Lipsia. La condotta viene poi reiterata in tutte le proposizioni, già presenti nella *Scrittura*, in cui egli loda principalmente Leibniz ma anche Wolff e Nicolò Cento, epigono dei due filosofi tedeschi in Sicilia.

Anche nel documento di *Qualifica*, così come nella *Scrittura*, vengono inoltre presi di mira i medesimi passi della premessa a *La Filosofia leibniziana* in cui sono sferrati decisi attacchi nei confronti della religione e dei teologi. Ciascuna proposizione così individuata viene qualificata come *iniuriosa et maledica*. In questi casi, la fonte citata per definire la violazione del diritto inquisitoriale è l'*Index librorum prohibitorum*, nella parte, *de correctione*, in cui sono indicati i rimedi da adottare contro i passi dei testi viziati da affermazioni ritenute eretiche<sup>43</sup>. Per quanto attiene all'opera di Natale, alcune proposizioni sono da espurgare in quanto queste «famae proximorum, et praesertim Ecclesiasticorum, et Principum detrahunt». Altre invece vanno ripudiate in quanto «dicteria in perniciem, aut praejudicium fama, et existimationis aliorum jactata»<sup>44</sup>.

Lo scarno editto di Monsignor Testa del 1758 fu l'atto formale che poneva fine all'ultimo processo di rilievo svoltosi dinnanzi al Sant'Uffizio di Sicilia, che nel giro di pochi anni sarebbe stato soppresso<sup>45</sup>. La vicenda giudiziaria che riguardò il trattato del filosofo siciliano, infatti, varcò immediatamente i confini dell'Isola per entrare nei dibattiti culturali che andavano dipanandosi negli ambienti illuministici europei. Di conseguenza, fu proprio dopo il decreto che ne intimava il divieto di lettura e di diffusione che *La filosofia leibniziana* incontrò il maggiore successo. La medesima fortuna accomunò anche l'autore dell'opera<sup>46</sup>. Nelle due fazioni di «nataliani e antinataliani», in cui sembrò dividersi la Sicilia, il giovane marchese di Monterosato si ergeva a esponente di spicco di quell'*élite*, formata da rampolli di nobili casati, che auspicavano il rinnovamento culturale di un'isola ancora fortemente legata ai dettami dell'insegnamento tradizionale impartito nelle scuole gesuitiche<sup>47</sup>. Si trattava di una percezione che accrebbe la fama di Natale anche fuori dai confini siciliani. Una notorietà "estera" che nel

<sup>42</sup> C. Carena, *Tractatus de officio*, cit., p. 108.

<sup>43</sup> *Index Librorum Prohibitorum... tertia editio*, Neapoli 1834, pp. XXI-XXI.

<sup>44</sup> *Index Librorum Prohibitorum*, cit., p. XXII.

<sup>45</sup> Il processo contro Natale sembra essere il colpo di coda di un'istituzione destinata all'inesorabile declino dal punto di vista dell'operatività, con i processi antiereticali che nel corso del Settecento diminuivano di anno in anno. Sulla crisi dell'Inquisizione siciliana nel periodo borbonico, si veda F. Renda, *L'Inquisizione in Sicilia*, cit., p. 170 ss. .

<sup>46</sup> Sul tema si veda, O. Ziino, *Tommaso Natale e il pensiero pubblicistico in Sicilia*, cit., pp.106-111.

<sup>47</sup> Ivi, p. 107.

Settecento non toccò a molti altri pensatori suoi conterranei. A questo certamente contribuì il soggiorno napoletano che Natale iniziò nel 1759<sup>48</sup>. Infatti, a distanza di poco tempo dall'editto che aveva proibito la diffusione de *La filosofia Leibneziana*, il marchese di Monterosato, forse anche per sfuggire ad ulteriori ritorsioni da parte del Sant'Uffizio, decise di spostarsi a Napoli, città che nella metà del XVIII secolo era uno dei luoghi della penisola italiana in cui più erano penetrate le idee illuministe<sup>49</sup>.

L'incontro con l'Illuminismo è un momento decisivo nella carriera di Natale. A questa corrente culturale, infatti, si possono ascrivere le sue *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene* indirizzate al giureconsulto Gaetano Sarri, pubblicate per la prima volta a Palermo nel 1772 e più volte riedite anche al di fuori della Sicilia<sup>50</sup>. Si tratta dell'opera più importante e conosciuta del marchese siciliano. Dopo il saggio sul pensiero leibniziano in cui aveva dato mostra della sua formazione filosofica, affidata al matematico monrealese Nicolò Cento, nelle *Riflessioni* Natale, assunte le vesti del giurista, si colloca nel solco dei grandi pensatori illuministi che auspicavano un profondo rinnovamento nell'ambito del sistema di diritto penale<sup>51</sup>. In particolare, strettissimo è il legame col *Dei delitti e delle pene* di Cesare Beccaria, le cui teorie vengono da Natale ribadite nella sua opera, facendone così il divulgatore del grande pensatore lombardo in Sicilia<sup>52</sup>.

Quanto poco sopra raccontato, sulla vicenda giudiziaria che riguardò Tommaso Natale e sui risvolti che questa ebbe anche nei suoi successivi itinerari intellettuali, sembra confermare la ricostruzione sulla cultura giuridica siciliana del XVIII secolo fornita da lungo tempo dalla storiografia.

<sup>48</sup> Per riferimenti biografici su Natale, sia consentito il rinvio a F. Di Chiara, *Natale Tommaso*, cit., pp.860-862.

<sup>49</sup> Sull'influsso del pensiero illuminista nella cultura napoletana del Settecento, si veda R. Ajello, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli 1968 e Id., *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli 2022.

<sup>50</sup> T. Natale, *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene, dalle leggi minacciate, dirette da Tommaso Natale, marchese di Monte Rosato, al giureconsulto D. Gaetano Sarri*, in *Opuscoli di autori siciliani. Tomo XIII*, Palermo 1772, pp. 91-167. Nello stesso anno, vi sarà anche un'edizione dell'opera in *Miscellanei di varia letteratura*, tomo VIII, Lucca 1772, pp. 3-66. Una recente edizione dell'opera è stata pubblicata a Palermo nel 2011 con la prefazione di L. Buscemi e un saggio di G. Tranchina.

<sup>51</sup> Sulle vicende che riguardarono il trattato di Natale e per una puntuale bibliografia sul tema, si rinvia a R. M. Alibrandi, *Il «saggio sistema del signor Beccaria» Riflessioni politiche di un marchese siciliano del Settecento sul diritto penale*, «Forum Historiae Iuris», XII (2015), pp. 1-27.

<sup>52</sup> Per una puntuale analisi sulle profonde analogie tra il pensiero di Natale e quello di Beccaria cfr. D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, cit., II, pp. 90-93.

Secondo questa narrazione, infatti, il panorama del diritto isolano nel secolo dei Lumi vedrebbe la netta contrapposizione tra i “moderni” e gli “antichi”. I primi, solitamente rampolli della nobiltà colta, diffondevano nell’Isola le postulazioni sul diritto naturale provenienti da pensatori stranieri quali Leibniz o Wolff, dalla seconda metà del secolo poi, avrebbero abbracciato le idee illuministe proponendo riforme soprattutto in ambito economico e di diritto penale. Su posizioni ben distanti si sarebbero trovati invece, secondo la storiografia tradizionale, pensatori, soprattutto religiosi, legati all’insegnamento della scolastica e contrari al rinnovamento culturale e sociale della Sicilia<sup>53</sup>. In particolare, proprio l’editto del 1758, potrebbe essere letto come un «gesto di aperta denuncia e sfida del fronte degli “antichi”»<sup>54</sup>.

Roccaforte di questa corrente reazionaria continuò ad essere, fino a quasi alla sua abolizione, il tribunale dell’Inquisizione. Sia pur oramai ridotto ad organo giudiziario quasi inoperoso, il “grande mostro” continuava ancora a svolgere un ruolo di controllo sociale e di argine nei confronti delle idee nuove che cercavano di penetrare nell’Isola.

I due protagonisti dell’editto inquisitoriale del 1758 sembrano adattarsi perfettamente a questo scenario di contrapposizione tra “moderni” e “antichi”. Da una parte, infatti, si trova schierato il marchese Tommaso Natale, filosofo e giurista, divulgatore delle idee di Leibniz in Sicilia ed emulo di Cesare Beccaria con le sue *Riflessioni politiche intorno all’efficacia e necessità delle pene*, l’opera che gli assicurò una rinomanza che andò ben oltre i confini siciliani.

Dall’altra parte, l’arcivescovo di Monreale Francesco Testa, che nelle vesti di Inquisitore di Sicilia si mostra integerrimo censore nei confronti delle opere che cercavano di diffondere nell’Isola le teorie dei pensatori protestanti<sup>55</sup>.

Intellettuale e storico erudito, Testa fu anche grande esperto del diritto pubblico siciliano, curò infatti l’edizione dei *Capitula Regni Siciliae quae ad hodiernum*

<sup>53</sup> Per una visione generale della cultura siciliana settecentesca si veda G. Giarrizzo, *Ricerche sul Settecento italiano. Appunti per la storia della cultura della Sicilia settecentesca*, in «Rivista storica italiana», LXXXIX (1967), pp. 573-627; Id., *Illuminismo*, in *Storia della Sicilia*, Palermo 1980, IV, pp. 711-815; Id., *La Sicilia dal Cinquecento all’Unità d’Italia*, in V. D’Alessandro-G. Giarrizzo (curr.), *La Sicilia dal Vespro all’unità d’Italia*, Torino 1989, pp. 378-792; M. Verga, *Per una storia delle accademie di Palermo nel XVIII secolo. Dal «letterato» al professore universitario*, in «Archivio storico italiano», CLVII (1999), pp. 453-536.

<sup>54</sup> Cfr. G. Giarrizzo, *La Sicilia dal Cinquecento all’Unità*, cit., p.495.

<sup>55</sup> Sulla vita di Francesco Testa, che fu canonico della Cattedrale di Palermo, vescovo di Siracusa e dal 1754 arcivescovo di Monreale e Supremo Inquisitore di Sicilia, si rinvia alla ancor utile biografia di S. Sinesio, *De vita, scriptis rebusque Francisci Testae, in primum siracusani, deinde monregalensis pontificis*, Syracusis, 1784, ma soprattutto a A. Crisantino, *Quale filosofia per il regno di Sicilia? Francesco Testa, la scuola di Monreale, e Isidoro Bianchi (1770-1773)*, in «Mediterranea Ricerche Storiche», IX, (2012), pp. 285-324.

*diem lata sunt*, stampati in due volumi fra il 1741 e il 1743.<sup>56</sup> L'incarico di raccogliere i *capitula*, le leggi del Parlamento siciliano, venne affidato al monsignore dalla Deputazione del Regno, l'organo parlamentare stabile posto a tutela dei diritti e delle libertà della Nazione siciliana<sup>57</sup>. L'iniziativa della pubblicazione aveva il chiaro intento politico di affermare la specificità dello *ius siculum*, espresso dai capitoli parlamentari, dinnanzi a un sovrano come Carlo di Borbone che avrebbe voluto promuovere una serie di riforme in Sicilia<sup>58</sup>. Alla raccolta erano preposti un'epistola, *Ad cupidam sicularum legum iuventutem*, e due saggi, *De ortu et progressu juris siculis* e *De magistratibus siculis*. In questi, Testa facendosi portavoce della Deputazione, affermava il rango di norme costituzionali dei capitoli parlamentari, i quali non erano «solum leges, in quibus Siculae reipublicae summa consistit», ma «verum etiam immunitates et beneficia, quae in illam eius principes unquam contulerunt»<sup>59</sup>.

## 2. Miceli e la filosofia per i giuristi siciliani di metà Settecento.

Proprio partendo dai protagonisti dall'editto inquisitoriale del 1758, è possibile intraprendere un percorso che si allontana sorprendentemente dalla "rassicurante" immagine di assoluta contrapposizione tra i due mondi degli "antichi e dei "moderni" offerto dalla storiografia tradizionale. La strada diventa, infatti, più impervia perché fatta di un groviglio di rapporti personali, di coincidenze di luoghi e di medesimi itinerari intellettuali che disvelano numerosi punti di incontro e scambi di apporti tra giuristi e religiosi.

Prima contrapposizione assoluta ad attenuarsi è proprio quella tra Tommaso Natale e Francesco Testa. I due, protagonisti su opposti versanti dell'editto del 1758, sembrano, infatti, idealmente riunirsi a Monreale. Situata alle porte di Palermo, la cittadina di Monreale era una ricca sede diocesana in cui nel 1754 venne chiamato come arcivescovo Francesco Testa. Sotto la sua quasi ventennale reggenza, in pieno periodo illuminista, il seminario monrealese fu al centro

---

<sup>56</sup> F. Testa (cur.), *Capitula regni Siciliae*, Panormi 1741, 2 voll. (ristampa anastatica A. Romano (cur.), *Capitula regni Siciliae*, tomi I, II, *Monumenta Iuridica Siciliensia*, voll. VI. 1,2, Soveria Mannelli (CZ) 1999). I due volumi raccoglievano i capitoli promulgati da Giacomo d'Aragona a Carlo di Borbone (1286-1738).

<sup>57</sup> Sulla Deputazione del Regno, si veda tra i lavori più recenti, V. Calabrò, *Introduzione, in Ordinazioni e regolamenti della Deputazione del Regno di Sicilia*, Messina 2010 (ristampa anastatica dell'edizione Palermo 1782).

<sup>58</sup> Cfr. A. Romano, *La costruzione della nazione siciliana tra polemiche parlamentari e politiche editoriali*, in A. De Benedictis (cur.), *Nazioni d'Italia: identità politiche e appartenenze regionali fra Settecento e Ottocento*, Roma 2012, pp. 251-266.

<sup>59</sup> F. Testa, *Ad cupidam sicularum legum iuventutem*, in *Capitula regni Siciliae*, cit., p. III.

di una profonda riforma nel corso degli studi. Furono, infatti, istituite nuove cattedre nelle quali vennero chiamate ad insegnare figure di rilievo, dai forti tratti antigesuitici, accomunate dal ripudio verso la filosofia scolastica<sup>60</sup>.

Tra i docenti presso il seminario, ruolo preponderante ebbe certamente il sacerdote monrealese Vincenzo Miceli<sup>61</sup>. Chiamato da Testa a insegnare diritto civile, canonico e naturale e nominato parroco della diocesi di Monreale, Miceli fu forse il filosofo che maggiormente influenzò la formazione culturale nella Sicilia del Settecento. Studiò e divulgò nell'Isola il pensiero di Leibniz ma soprattutto di Wolff, dal quale ereditò l'idea che per comprendere tutte le scienze fosse necessario indagare il sistema filosofico su cui si fondavano<sup>62</sup>. Nelle duecento laconiche proposizioni che compongono il suo *Specimen scientificum*, opera pubblicata postuma soltanto nel 1864, Miceli postula appunto un sistema ordinante tutte le scienze, da quelle naturali alla metafisica<sup>63</sup>. Alla base di questa costruzione è posto il principio di contraddizione che «est primum principium in scientiis» e quello della ragione sufficiente intrinseca e universale allo stesso tempo, in quanto «est ipsamet essentia, seu praedicata ipsius rei»<sup>64</sup>.

Per completare e meglio esplicitare le duecento laconiche proposizioni dello

<sup>60</sup> A. Crisantino, *Nello stato del grande inquisitore. Francesco Testa arcivescovo a Monreale (1754-1753)*, in «Mediterranea Ricerche Storiche», XIX (2010), pp. 317-348.

<sup>61</sup> Su Vincenzo Miceli, divulgatore in Sicilia, grazie alle sue opere, del pensiero di Leibniz e Wolff e professore di diritto civile, canonico e naturale presso il seminario di Monreale, si veda G. Zerbo, *Vitae scriptorumque Vincentii Micelii Epitome*, in V. Miceli, *Ad canonicas institutiones isagoge scientifico dogmatica*, Napoli, 1782, pp. V-XXV; V. Di Giovanni, *Della vita e delle opere di Vincenzo Miceli*, Palermo, 1858, pp. 3-24; Id., *Il Miceli ovvero dell'Ente uno e reale. Dialoghi tre seguiti dallo Specimen scientificum V. Micelii*, Palermo, 1864, pp. 1-69; Id., *Il Miceli ovvero l'apologia del sistema. Nuovi dialoghi seguiti da scritture inedite di V. Miceli*, Palermo, 1865, pp.1-15; V. Inglese d'Amico, *Vincenzo Miceli*, in «Problemi mediterranei», XVII (1940), pp. 26-30; A. Castro, *La dottrina del diritto naturale in Sicilia negli anni dell'unità nazionale*, in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XXXIX, (1962), pp. 771-772; A. Castagnetta, *Storia di un metafisico del Settecento: V. M.*, in C. Giacon (cur.), *Saggi e ricerche su Alessandro di Afrodisia, Avicenna, Miceli, Brentano, Jaspers, Ingarden, Carr, storiografia filosofica italiana, ebraismo*, Padova, 1970, pp. 43-75. Sia inoltre consentito il rinvio a F. Di Chiara, *Vincenzo Miceli*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXIV, Roma, 2010, pp.130-132.

<sup>62</sup> La convinzione dell'esistenza di un sistema filosofico fondante tutte le scienze deriva a Miceli dallo studio del pensiero di Wolff, che egli interpreta e diffonde in Sicilia. Sul tema cfr. R. Azzaro Pulvirenti, *Miceli e Rosmini, con l'opera inedita di Miceli «Idea di un nuovo sistema»*, Stresa 1990. Più in generale sul pensiero di Christian Wolff, si rinvia a T. Opocher, *Il razionalismo di Christian Wolff*, in G. Dioni – G. M. Maffei – T. Opocher (curr.), *Illuminismo giuridico e diritto naturale. Volontarismo e razionalismo nel pensiero giuridico tedesco del sec. XVIII*, Milano 2017, pp. 231-391.

<sup>63</sup> Cfr. V. Di Giovanni, *Il Miceli ovvero dell'Ente uno e reale*, cit., pp. 185-214.

<sup>64</sup> Ivi, p. 185.

*Specimen scientificum*, Miceli compone in lingua volgare il *Saggio storico di un sistema metafisico*, che funge da ideale prefazione al primo trattato<sup>65</sup>. Lo scopo del saggio storico, come afferma lo stesso Miceli, è quello di evidenziare le difficoltà affrontate dai filosofi di tutti i tempi per la creazione di un sistema valido per tutte le scienze, «un sistema vale a dire non solo di ontologia, cosmologia, psicologia, teologia naturale, diritto naturale, etica, politica, economica; ma eziandio di tutta la teologia rivelata e di tutti gli oggetti materiali della fede e della legge divina, che appellano cristiana»<sup>66</sup>. Queste difficoltà rendono immediatamente palese la necessità del nuovo sistema già elaborato appunto nel *Specimen scientificum*.

Nel 1776 vede la luce a Napoli l'unica opera di Miceli pubblicata in vita, le *Institutiones iuris naturalis*<sup>67</sup>. La trattazione si fonda sulle speculazioni già svolte dal monrealese nei precedenti saggi che in questo caso vengono applicate al diritto. L'obbedienza alle leggi è vista come il mezzo per raggiungere la vera felicità verso cui l'uomo brama e che coincide con Dio<sup>68</sup>. È la religione, fonte del diritto naturale, a garantire la congiunzione dell'uomo con Dio, in quanto essa è definita «...vinculum voluntatis hominae cum voluntate divina.»<sup>69</sup>.

A introdurre la trattazione sono le diciotto scarse proposizioni che compongono il *Prolegomenon*<sup>70</sup>. Qui Miceli definisce preliminarmente le azioni, queste possono essere interne, se compiute «vi animae», o esterne se realizzate con parti del corpo. Le azioni possono anche essere necessarie o libere, all'interno di queste ultime trovano spazio quelle volontarie<sup>71</sup>. Vengono anche spiegati i concetti di obbligo e di *metus* che quando presenti rendono l'azione necessaria. Si tratta di definizioni preliminari che permettono a Miceli di entrare nel campo più specificamente giuridico, al quale sono dedicate la maggior parte delle proposizioni. La legge è «regula juxta quam determinari debet actio»<sup>72</sup>, e si definisce morale quando lascia comunque spazio alla volontà dell'agente. La legge morale

<sup>65</sup> V. Di Giovanni, *Il Miceli ovvero l'apologia del sistema*, cit., pp. 99-231.

<sup>66</sup> Ivi, p. 100.

<sup>67</sup> V. Miceli, *Instituzioni iuris naturalis*, Napoli 1776.

<sup>68</sup> «Si itaque veram cupimus felicitatem, hujus quoque Societatis perfectae lex sequenda, quae Canonica nuncupatur.», cfr. V. Miceli, *Instituzioni iuris naturalis*, cit., p. 9.

<sup>69</sup> Ivi, p. 15. La religione è poi definita naturale, quando congiunge la volontà dell'uomo con Dio creatore della natura, sovranaturale quando il legame è con Dio visto come datore della Grazia.

<sup>70</sup> Ivi, pp. 11-14.

<sup>71</sup> «Voluntas est ipsum principium liberum, quod praevia cognitione actiones suas exferit.» (V. Miceli, *Instituzioni iuris naturalis*, cit., p. 11).

<sup>72</sup> Ivi, p. 11.

a sua volta può essere naturale quando si sostanzia in una regola «ratione promulgata», oppure positiva quando invece la regola è «a superiore promulgata»<sup>73</sup>. Il diritto è costituito dall'insieme di queste regole, ma allo stesso tempo identifica uno spazio diverso in cui diviene centrale la volontà dell'agente, che si sostanzia nella facoltà di fare o di non fare qualcosa che comunque è permessa dalla legge<sup>74</sup>.

Dopo aver posto nel *Prolegomenon* le fondamenta della sua trattazione, Miceli divide la materia del diritto naturale in tre parti. Nella prima sono delineati i doveri verso Dio, che vengono fatti rientrare nell'ambito della religione. Il diritto è invece protagonista delle due restanti parti del trattato, dedicate ai doveri dell'uomo verso sé stesso e ai doveri verso gli altri.

Questa ultima parte dell'opera, composta da quarantatré proposizioni, completate da un ricchissimo apparato di note, è completamente dedicata al matrimonio, considerato il fondamento della società naturale<sup>75</sup>. La finalità dell'unione coniugale, vista come sacramento, è quella di aumentare la gloria di Dio. Per realizzare questo scopo è necessario adempiere ad un dovere giuridico, all'*officium* della procreazione dei figli<sup>76</sup>. Di conseguenza, le unioni sessuali esterne ma anche interne al matrimonio, che non fossero finalizzate alla procreazione, vengono viste come contrarie alla legge naturale e razionale.

L'interesse di Miceli per il diritto lo portò anche ad impegnarsi nella redazione di un'opera dedicata al diritto della Chiesa. Di questa, tuttavia, riuscì a ultimare soltanto i *prolegomeni*, che verranno pubblicati postumi nel 1782<sup>77</sup>. Nel poco che riuscì a realizzare dell'opera, Miceli indaga la reale essenza della chiesa avvalendosi della dottrina dei Padri e dei canoni conciliari. Sono queste le autorità in cui il monrealese rinviene la fonte della vincolatività del diritto della Chiesa. Punto nodale della trattazione è la redenzione, che si fonda sull'incarnazione di Cristo in virtù della quale il Divino e l'umano stanno insieme, senza comunque mai confondere le rispettive essenze che restano difformi. In siffatta costruzione si inseriscono i sacramenti, che rinnovano e attualizzano nel tempo e nello spazio l'incarnazione di Cristo<sup>78</sup>.

La conoscenza del pensiero di Miceli è fondamentale poiché esso fa da solido tramite con le teorie di Leibniz e di Wolff, facendo transitare in Sicilia l'idea che la filosofia sia la scienza ordinante gli altri saperi, tra i quali anche quello

---

<sup>73</sup> Ivi, p. 14.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Ivi, pp. 152-190.

<sup>76</sup> Ivi, pp. 184-185.

<sup>77</sup> V. Miceli, *Ad canonicas institutiones Isagoge scientifico dogmatica*, Napoli 1782.

<sup>78</sup> Cfr. V. Di Giovanni, *Il Miceli ovvero dell'Ente uno e reale*, cit., pp. 74-75.

giuridico. Si tratta di un apporto che influenzerà la formazione degli intellettuali siciliani e collegherà l'Isola agli altri centri illuministici europei.

### 3. I luoghi del sapere illuministico siciliano

Negli anni centrali del XVIII secolo, dunque, il seminario monrealese, retto da Francesco Testa e con docenti innovatori quali Vincenzo Miceli, divenne una vera «accademia» per il fermento culturale che vi si respirava<sup>79</sup>. Era il luogo di incontro di quell'*élite* intellettuale siciliana che a partire dalla metà del secolo XVIII diffuse in tutta l'Isola le dottrine filosofiche di Leibniz e di Wolff<sup>80</sup>. In questo contesto, a Monreale si incontravano ecclesiastici e laici, teologi, matematici e giuristi quali Leonardo Gambino, Nicolò Cento, Antonino Pepi e ovviamente anche colui che aveva tradotto in versi toscani il pensiero di Leibniz, vale a dire Tommaso Natale<sup>81</sup>.

Da arcivescovo, dunque, Francesco Testa favorì quel rinnovamento culturale che contemporaneamente avversava e censurava nei panni di Inquisitore di Sicilia. Un atteggiamento certamente contraddittorio, che conferma il tentativo da parte delle istituzioni più legate alla tradizione e alla difesa dell'ortodossia cattolica di fermare i divulgatori delle nuove idee razionaliste in Sicilia. Allo stesso tempo però risulta evidente che gli argini del sapere tradizionale si vanno via via allargando, questo anche a causa della volontà di ecclesiastici come Francesco Testa che del rinnovamento culturale in corso nell'Isola volevano essere partecipi<sup>82</sup>.

Più che enfatizzare soltanto la contrapposizione tra “antichi” e “moderni” sarebbe forse giusto studiare anche i luoghi della loro coesistenza, facendo risaltare i rispettivi apporti nella costruzione dell'Illuminismo giuridico siciliano.

Questo significa innanzitutto entrare nel panorama della cultura isolana, nella quale, fin dall'inizio del Settecento, si assiste ad un crescente interesse per

---

<sup>79</sup> G. E. Ortolani, *Biografia degli uomini illustri della Sicilia*, Napoli 1817-1821, II, p. 125.

<sup>80</sup> Cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia nella Sicilia del 700*, Caltanissetta-Roma 1992, pp. 40-72; D. Ligresti (cur.), *La cultura scientifica nella Sicilia borbonica*, Catania 2011. Per una puntuale ricostruzione del clima culturale nel seminario monrealese nella seconda metà del XVIII secolo, si veda A. Crisantino, *Quale filosofia per il regno di Sicilia*, cit., pp. 285-324.

<sup>81</sup> Su questi personaggi, identificati come i leibniziani in Sicilia, si veda V. Di Giovanni, *Della filosofia moderna in Sicilia*, Palermo 1868, I, pp. 68-123.

<sup>82</sup> Cfr. V. Sciuti Russi, *Inquisizione spagnola e riformismo borbonico*, cit., pp. 82-83 e M. Condorelli, *Note su Stato e Chiesa nel pensiero degli scrittori giansenisti siciliani del secolo XVIII*, in «Il diritto ecclesiastico», LXVIII (1957), pp. 342-343.

le scienze. A testimoniare di questo fermento culturale furono le accademie private, come quella del Buongusto di Palermo<sup>83</sup>. Questi luoghi divennero ben presto centri di incontro per gli intellettuali siciliani, e grazie anche alla partecipazione di esponenti del clero, in essi si iniziò a sperimentare un sapere nuovo che riusciva a fondere la tradizione del cattolicesimo con lo spirito di rinnovamento settecentesco. Per la formazione di un simile contesto culturale fu certamente decisivo l'apporto di Ludovico Antonio Muratori<sup>84</sup>. L'ecclesiastico modenese, padre dell'Illuminismo italiano, intratteneva, infatti, stretti rapporti con la Sicilia, testimoniati dalla sua collaborazione scientifica con l'Accademia del Buongusto di Palermo e con quella Peloritana dei Pericolanti di Messina<sup>85</sup>.

Nel corso del XVIII secolo, anche l'insegnamento nell'Isola fu attraversato da questa ondata di cambiamento. Pur rimanendo, infatti, formalmente ancora affidato ai gesuiti, sempre più le loro scuole venivano disertate sia dagli allievi laici che, ed è forse ancora più grave, da quelli ecclesiastici. Iniziavano ad essere preferiti i seminari vescovili, come quello monrealese, proprio perché erano luoghi di diffusione del nuovo sapere alternativo alla scolastica, insieme alle accademie private. Questo scenario mutò nella seconda metà del secolo dall'abolizione dell'ordine dei gesuiti, nel 1767, momento dal quale il Governo dell'Isola iniziò ad occuparsi direttamente dell'istruzione con la fondazione della Reale accademia degli studi di Palermo, che sarebbe divenuta, nel 1806 Università<sup>86</sup>. Un simile interesse per l'istruzione pubblica si può riscontrare in tutta la Sicilia grazie all'impulso dei viceré riformatori, Caracciolo e Grammatico<sup>87</sup>.

Dalla metà del secolo XVIII, dunque, il lungo tramonto della scolastica propugnata dai gesuiti, e l'avvento delle scienze razionali con la diffusione nell'Isola

<sup>83</sup> Per una breve disamina delle circostanze della nascita dell'Accademia del Buongusto, della sua evoluzione e caratteristiche essenziali si veda M. Verga, *Per una storia delle accademie di Palermo* cit., p. 460 ss. e G. Giarrizzo, *Cultura e economia*, cit., pp. 10-36.

<sup>84</sup> Sulla figura dell'illuminista modenese Ludovico Antonio Muratori, cfr. C. Continisio, *Il governo delle passioni. Prudenza, giustizia e carità nel pensiero politico di Ludovico Antonio Muratori*, Firenze 1999; A. Sindoni, *Storiografia cattolica e concezione cristiana del tempo storico. Da Ludovico A. Muratori al Novecento*, in L. De Salvo-A. Sindoni (curr.), *Tempo sacro e tempo profano. Visione laica e visione cristiana del tempo e della storia*, Soveria Mannelli 2002, pp. 161-182 e B. Anglani, "Il dissetto delle carte". *Sociabilità, sentimenti e politica tra i Verri e Beccaria*, Milano 2004.

<sup>85</sup> Cfr. A. Saitta, *Accademie messinesi*, Messina 1964, p. 24.

<sup>86</sup> Cfr. D. Novarese, *Policentrismo e politica culturale nella Sicilia spagnola. Palermo, una capitale senza «Studium»*, in G. P. Brizzi, J. Verger (curr.), *Le Università minori in Europa (XV – XIX)*, Soveria 1998, pp. 317-336; O. Cancila, *Capitale senza studium: l'insegnamento universitario a Palermo nell'età moderna*, Palermo 2004; Id., *Storia dell'università di Palermo dalle origini al 1860*, Roma Bari, 2006.

<sup>87</sup> Sulle Università siciliane nel Settecento si rinvia a C. Trimarchi, *Istituzioni politiche e istituzioni culturali nella Sicilia della tarda età moderna*, Roma 2008.

del pensiero wolfiano e leibniziano apre le porte ad un sapere interdisciplinare a cui la filosofia fornisce la base teorica, mentre l'Illuminismo funge da collante per discipline che se pur con le loro specificità si fondono in un concreto spirito di riforma sociale, politica ed economica<sup>88</sup>.

Nonostante i perduranti dubbi della storiografia tradizionale sull'esistenza di un effettivo rapporto tra la filosofia leibniziano-wolfiana e gli studi giuridici nella Sicilia settecentesca, si può affermare che i due ambiti del sapere fossero strettamente connessi<sup>89</sup>. A partire dalla metà del XVIII secolo, infatti, i giuristi siciliani si formano attraverso le nuove correnti filosofiche che preparano e favoriscono l'ingresso nell'Isola delle idee illuministe, fornendo prima gli spunti per la riflessione sul diritto naturale e successivamente per concreti progetti di riforma del sistema giuridico<sup>90</sup>.

Nell'ambito della cultura giuridica, il sapere filosofico ebbe come immediato riscontro la pubblicazione di opere nelle quali i giuristi illuministi siciliani dibattevano, o più spesso duellavano, sul tema del diritto naturale.

Luoghi prediletti per queste speculazioni erano i periodici letterari<sup>91</sup>. Queste pubblicazioni, fiorite nella seconda metà del XVIII secolo, fungevano da cassa di risonanza delle idee illuministe nell'Isola, ed inoltre si prefiggevano lo scopo di svolgere un'opera di promozione della cultura siciliana, per fornire ai letterati italiani e stranieri (che poco o nulla sapevano di quanto accadeva nell'Isola) un'immagine del dibattito e del fermento culturale in atto in Sicilia. Curatori di questi periodici erano spesso esponenti di quel clero che dai seminari arcivesco-

---

<sup>88</sup> Per descrivere le opere letterarie che si producevano in un simile contesto culturale risultano, sia pur datate, ancora illuminanti le parole dello storico D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, cit., II, p. 93: «è da notare, che surse allora tra noi una maniera di letteratura vaga e generale; che non si attacca ad una scienza in particolare, ma quasi tutte le sfiora; che non amale scienze, ma lo spirito delle scienze, che propone in un fascio problemi storici, politici, metafisici e morali, letteratura in somma brillante e vistosa, che in quei tempi era in Francia alla moda... ».

<sup>89</sup> La posizione della storiografia tradizionale è riassumibile nelle parole di M. Condorelli, *La cultura giuridica in Sicilia dall'Illuminismo all'Unità*, Catania 1981, p. 10, secondo il quale durante «la lunga stagione leibniziano-wolfiana, il carattere speculativo ed astratto degli autori che ne furono i divulgatori fece sì che l'influenza di esse restasse assai modesta nell'ambito degli studi propriamente giuridici.».

<sup>90</sup> Per più ampie notizie sul rapporto tra il giusnaturalismo siciliano settecentesco e le riforme legislative attuate in questo periodo, si rinvia a M. Condorelli, *La cultura giuridica in Sicilia*, cit., pp. 9 e ss.

<sup>91</sup> Sui giornali italiani del Settecento cfr. il saggio di G. Ricuperati, *Giornali e società nell'Italia dell'Ancien Régime (1668- 1789)*, in V. Castronovo-N. Tranfaglia (curr.), *La stampa italiana dal 500 all'800*, Roma-Bari 1976, pp. 67-372.

vili aveva avviato un riformismo religioso dai forti toni antigesuitici e illuministici.

Un esempio in tal senso è fornito dal frate camaldolese Isidoro Bianchi, che insieme al benedettino Giovanni Evangelista Di Blasi, collaborò alla redazione del periodico «Notizie de' letterati», uscito dal gennaio 1772 al giugno 1773<sup>92</sup>. Originario di Cremona, dove era nato nel 1731, Bianchi era stato chiamato, nel 1770, ad insegnare logica e metafisica nel seminario di Monreale da Francesco Testa<sup>93</sup>. Questa scelta rappresentò una tappa importante nell'ambito del rinnovamento culturale attuato dall'arcivescovo monrealese all'indomani dell'espulsione dei gesuiti dalla Sicilia.

Esponente di un cristianesimo rinnovato, Bianchi era perfettamente inserito nell'ambiente illuministico italiano. Intratteneva infatti rapporti epistolari con intellettuali romagnoli e romani, oltre che con eruditi che gravitavano attorno alla rivista «Il Caffè», come i fratelli Verri e Beccaria. Proprio a quest'ultimo, Bianchi fece conoscere un "pezzo" importante dell'Illuminismo siciliano, inviandogli le *Riflessioni politiche intorno all'efficacia e necessità delle pene* dell'amico Tommaso Natale, l'opera che riproponeva pedissequamente le idee già espresse dal milanese nel *Dei delitti e delle pene*<sup>94</sup>. Come si vede, Bianchi riuscì a stabilire un diretto contatto tra il pensiero riformatore italiano ed europeo e l'ambiente siciliano; questo appare evidente anche nelle «Notizie de' letterati» alla cui redazione il camaldolese prestò la sua assidua collaborazione<sup>95</sup>. Il periodico è pervaso fin dalla prefazione dallo «spirito enciclopedico», con l'esplicito richiamo

<sup>92</sup> Sull'attività culturale del Bianchi a Palermo e in particolare sulla redazione del periodico «Notizie de' Letterati», cfr. M. Verga, *Isidoro Bianchi e le "Notizie de' Letterati"*, in «Studi Settecenteschi», XVI (1996), pp. 249-265; Id., *Da letterato a professore della Regia Università. Le Accademia a Palermo nel XVIII secolo*, Palermo 2019, pp. 83-99; A. Crisantino, *Quale filosofia per il Regno di Sicilia?*, cit., pp. 285-324.

<sup>93</sup> Su Isidoro Bianchi e la sua presenza nell'isola cfr. la voce redatta da F. Venturi, *Bianchi Isidoro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, X, Roma 1968, pp.132-139; e la breve scheda tracciata da G. Orlandi, *Monaci e massoneria nel Settecento italiano*, in F. G. B. Trolese (cur.), *Il monachesimo italiano dalle riforme illuministiche all'Unità nazionale (1768-1860)*, *Atti del II Convegno di studi storici sull'Italia benedettina*, Cesena 1992, pp. 555-569. Sulle vicende che portarono all'arrivo in Sicilia di Bianchi, fortemente caldeggiato a Napoli dal Tanucci, cfr. i cenni in F. Venturi, *Settecento riformatore*, cit., pp. 684-685.

<sup>94</sup> Così scriveva Bianchi in un *post-scriptum* ad una lettera a Cesare Beccaria del 24 giugno 1772: «Vi mando ancora un'operetta del Marchese di Monte Rosato. Questo è un mio amico. Io lo consigliai a non pubblicarla dopo che il mondo vide la vostra opera. Ma tutti accarezzano le loro produzioni. A me basta di aver compito alle parti di un vero amico». Cfr. L. Firpo-G. Francioni (curr.), *Edizione nazionale delle opere di Cesare Beccaria*, Milano 1996, V, lett. n. 417, p. 361.

<sup>95</sup> Come sottolinea F. Venturi, *Settecento riformatore*, cit. p. 683, Bianchi collaborava anche con

all' *Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert<sup>96</sup>. Viene, infatti, più volte affermato che nel secolo del progresso e delle riforme, periodici e dizionari sono il mezzo per stare al passo con questi cambiamenti. Permettono di accrescere il proprio sapere in tempi ridotti. Oggetto di queste riviste è quello «di esporre in compendio tutte le cognizioni che il nostro secolo ha aggiunte a quelle dei secoli precedenti e di ricorrere sempre agli originali»<sup>97</sup>. Il tentativo di conciliare gli studi antiquari e le nuove tendenze culturali, che lo spirito enciclopedico postulava, fu alla base «Notizie de' letterati» che furono pubblicate per soli tre semestri dal gennaio 1772 al giugno 1773<sup>98</sup>. Il periodico ospitava saggi ma soprattutto recensioni di volumi pubblicati in Italia e all'estero che trattavano di religione, di politica, di antiquaria, di economia e di diritto. Proprio in quest'ultimo ambito rientra il primo abbozzo della *Scienza della legislazione* del giovane Gaetano Filangeri, della quale rimane solo l'estratto che ne diede il Bianchi nel numero 9, del 12 maggio 1772, delle sue «Notizie de' Letterati»<sup>99</sup>.

Un altro ecclesiastico, il benedettino Salvatore Maria Di Blasi, fondò e diresse quello che forse può essere considerato il più importante periodico siciliano del XVIII secolo, gli *Opuscoli di autori siciliani*<sup>100</sup>. Intellettuale poliedrico e dai molteplici interessi, Di Blasi era antiquario, storico, bibliofilo perfettamente inserito nell'area di rinnovamento culturale che caratterizzava la Sicilia nella seconda metà del Settecento<sup>101</sup>. Specialmente Palermo, dove il benedettino operava, era attraversata dall'azione dell'Illuminismo, dalle spinte riformiste, e dal

---

altre riviste italiane come le fiorentine «Novelle letterarie» o il milanese «Estratto di letteratura europea», sul quale tenne rubriche di metafisica e polizia civile.

<sup>96</sup> Cfr. «Notizie de' letterati» I (1772), p. 8: «noi abbiamo veduto i rapidi progressi che nel nostro secolo si sono fatti nelle scienze, dopo che si sono introdotti i giornali e i dizionari, e promulgato lo spirito enciclopedico»

<sup>97</sup> Ivi, p. 9.

<sup>98</sup> Un tentativo di conciliare antico e moderno forse fallito. Infatti, secondo M. Verga, *Da letterato a professore*, cit., p. 97, tra le cause che determinarono la chiusura del periodico certamente contribuì proprio «la diffidenza, se non vera e propria ostilità di larga parte della cultura accademica palermitana per i toni di più aperta adesione delle "Notizie" allo spirito dell'*Encyclopédie* o di critica agli indirizzi antiquari più tradizionali».

<sup>99</sup> Sulle vicende che portarono alla pubblicazione della dissertazione e sui rapporti di Gaetano Filangeri con la Sicilia, facilitati dallo zio Serafino Filangeri, Arcivescovo riformatore di Palermo, Cfr. G. Giarrizzo, *Massoneria e illuminismo nell'Europa del Settecento*, Venezia 1994, p. 275 e F. Venturi, *Il giovane Filangeri in Sicilia*, in «Archivio Storico per la Sicilia Orientale», LXIV (1968), pp. 19-41.

<sup>100</sup> Sul periodico fondato dallo storico e bibliofilo benedettino Salvatore Maria Di Blasi si veda, M. Randazzo, *Gli Opuscoli di autori siciliani di Salvatore Maria Di Blasi. Un'immagine della Sicilia intellettuale della fine del sec. XVIII*, in «Mediaeval Sophia», XV-XVI (2014), pp. 189-204.

<sup>101</sup> M. Grillo, *Salvatore Maria Di Blasi e gli "Opuscoli di autori siciliani"*, in «Archivio Storico per

proliferare di Accademie e di biblioteche aperte a un'utenza sempre più vasta e trasversale. Gli *Opuscoli* furono pubblicati dal 1758 al 1778 nel pieno di questo fermento culturale, in essi Di Blasi promuoveva quanto di più alto e innovativo l'Isola manifestasse a livello letterario, storico ed artistico<sup>102</sup>.

Il benedettino convogliò in questa sua opera quasi tutto il ceto dei letterati palermitani e una larga rappresentanza dei letterati degli altri centri siciliani: da Catania ad Agrigento, a Siracusa, a Messina. Grazie alla rete davvero estesa dei rapporti personali suoi e di Isidoro Bianchi che alla rivista collaborò, Di Blasi riuscì a fare degli *Opuscoli* un efficace canale di comunicazione tra gli intellettuali siciliani e i principali luoghi del dibattito culturale italiano<sup>103</sup>.

Nei volumi che componevano le venti annate in cui il periodico venne pubblicato trovavano spazio saggi in cui gli intellettuali siciliani dissertavano, ma soprattutto duellavano, su temi di politica, di diritto, di economia e di filosofia.

#### 4. *Gli alterchi sul diritto naturale negli Opuscoli*

Nel contesto degli *Opuscoli*, il diritto naturale era un tema particolarmente dibattuto. Personaggi come il wolfiano avvocato di Castronovo Antonino Pepi erano tra i protagonisti più presenti e ricorrenti negli alterchi culturali della seconda metà del XVIII secolo<sup>104</sup>.

In questo campo di battaglia intellettuale, Pepi esordisce con il *Trattato dell'ineguaglianza naturale degli uomini*. L'opera, apparsa per la prima volta a Venezia nel 1771, viene successivamente ristampata, con qualche aggiunta, nel 1778 negli *Opuscoli di Autori Siciliani*<sup>105</sup>. Proprio la comparsa nel ventesimo tomo del diffuso

---

la Sicilia Orientale», LXXIV (1978), pp. 739-759.

<sup>102</sup> Cfr., M. Randazzo, *Gli Opuscoli di autori siciliani di Salvatore Maria Di Blasi*, cit., p. 189.

<sup>103</sup> Sul tema si veda ampiamente M. Verga, *Da letterato a professore*, cit., pp. 78-79. Verga ricostruisce, attraverso gli abbonati agli *Opuscoli* la circolazione capillare che la rivista ebbe in tutta la penisola italiana.

<sup>104</sup> Avvocato, pubblicista e filosofo, originario di Castronovo di Sicilia, attivo nella seconda metà del XVIII secolo, Pepi ha suscitato un interesse diffuso in coloro che si sono occupati dell'Illuminismo siciliano. Proprio negli studi incentrati su questo ambiente culturale, infatti, il suo nome è sempre menzionato ma non è mai stato approfondito. A parte le citazioni sparse, funzionali soprattutto a delineare le figure di altri illuministi ritenuti centrali nel panorama siciliano, gli unici elaborati dedicati esclusivamente a Pepi sono quelli di L. Tarrito, *Sulla vita e sulle opere del cav. avv. Antonino Pepi e Tapia della città di Castronuovo*, in «Archivio storico siciliano», I (1877), pp. 400-415; e di F. Di Chiara, *L'Illuminismo siciliano e le sue frontiere nell'opera del giurista Antonino Pepi*, in G. Demarchi-F. Di Chiara-E. Fiocchi Malaspina-B. Rodríguez Arrocha (curr.), *Las fronteras de la Ilustración. Itinerarios entre historia y derecho*, Madrid, 2021, pp. 209-237.

<sup>105</sup> A. Pepi, *Trattato dell'ineguaglianza naturale degli uomini*, Venezia, 1771. L'opera verrà ristampata

periodico inserisce il trattato di Pepi nel vivace dibattito siciliano sul diritto naturale. Infatti, la ristampa dell'opera sembra rispondere alla breve *Dissertazione sopra le egualità e disuguaglianza degli uomini in riguardo alla loro felicità*, del giurista palermitano Francesco Paolo Di Blasi, che trova spazio sempre negli *Opuscoli*, ma nel tomo precedente rispetto a quello in cui viene riproposto il trattato di Pepi<sup>106</sup>. Al di là della comune ispirazione al *Discours* di Rousseau, che entrambi gli autori in molti tratti ripropongono in maniera integrale, profondamente diverso è il presupposto da cui muovono Di Blasi e Pepi. Il primo, aderendo completamente alla prospettiva rousseauiana e rispondendo direttamente a Pepi<sup>107</sup>, sostiene che «la disuguaglianza negli uomini ripugna alla ragione sufficiente, e la natura generalmente tende all'egualità»<sup>108</sup>. Di Blasi, dunque, ipotizza l'uguaglianza degli uomini. Nello specifico, uguale è per tutti la distanza dalla felicità, vista come il perfetto equilibrio di bisogni, desideri e capacità di soddisfarli<sup>109</sup>.

Anche Pepi prende le mosse dalla felicità ma il suo punto di arrivo è opposto rispetto a quello di Di Blasi. Infatti, secondo l'avvocato di Castronovo, «la Sapienza che distribuisce dei diritti e produce dei doveri, ci persuaderà alla fine, che gli uomini sono ineguali e che lo sono tanto meno quanto il loro sapere si accosterà più allo stato felice e glorioso del Saggio»<sup>110</sup>.

Lo spirito polemico dell'avvocato di Castronovo si conciliava perfettamente

---

in *Opuscoli di Autori Siciliani. Tomo XX*, Palermo, 1778, pp. 1-131. A questa edizione farò riferimento nelle citazioni che seguono. L. Tarrito, *Sulla vita e sulle opere del cav. avv. Antonino Pepi*, cit., pp.408-410 menziona anche altre edizioni dell'opera a Torino e a Parigi. Sul trattato di Pepi, si veda G. Giarrizzo, *Cultura e economia*, cit., pp.80-83.

<sup>106</sup> F.P. Di Blasi, *Dissertazione sopra le egualità e disuguaglianza degli uomini in riguardo alla loro felicità*, in *Opuscoli di Autori Siciliani. Tomo XIX*, Palermo, 1778, pp. 1-25; ora in M. Sacco Messineo (cur.), *Scritti*, Palermo, 2004, pp. 11-25. Su Francesco Paolo Di Blasi, considerato tra gli illuministi di spicco del panorama siciliano, ampia e variegata è la bibliografia. Qui si sceglie di rinviare a, V. La Mantia, *Notizie e documenti su Francesco Paolo Di Blasi giureconsulto del secolo xviii*, Firenze 1886; G. Giarrizzo, *Illuminismo*, cit., pp. 759 ss, 792; Id., *Cultura e economia*, cit., pp. 131-138. Non strettamente legate all'ambito storico giuridico sono le riflessioni di M. Di Gesù, *Dispatrie Lettere. Di Blasi, Leopardi, Collodi: letterature e identità nazionali*, Roma 2005, pp. 9-41.

<sup>107</sup> Di Blasi si riferisce direttamente a Pepi, fin dall'esordio della sua trattazione. «Il Sig. Pepi nella sua *Dissertazione sopra L'inegualità naturale* sembra opporsi a me direttamente sostenendo fin dalle prime linee, che il primo che disse tutti gli uomini eguali per natura, proferì un grande assurdo, e fè un gran torto alla filosofia. La base de' suoi argomenti è il principio degli indiscernibili.» (F. P. Di Blasi, *Dissertazione sopra le egualità*, cit., p. 3).

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ivi*, pp. 10 ss.

<sup>110</sup> A. Pepi, *Trattato dell'inegualità naturale*, cit., pp. 32-33.

con il racconto corale dell'Illuminismo siciliano, costruito proprio sugli alterchi letterari dei suoi esponenti.

Un esempio in tal senso è offerto dal dibattito sviluppatosi proprio nella seconda metà del Settecento incentrato sull' "estrazione" del feto malato ma ancora vivente nel grembo materno, nel caso dei parti difficoltosi<sup>111</sup>. Ci si chiedeva se in simili circostanze fosse più giusto salvare esclusivamente la vita della madre, estraendo il feto in brandelli, quindi uccidendolo, oppure proseguire con il parto rischioso, procurando la morte quasi certa del nascituro e della madre<sup>112</sup>.

Il primo ad animare la discussione, che si dipana in più volumi degli *Opuscoli di autori siciliani*, fu il medico agrigentino Giovanni Carbonajo, secondo il quale sarebbe stato preferibile cercare di salvare il feto portandolo alla nascita, al fine principale di battezzarlo<sup>113</sup>. Sul tema, Antonino Pepi interviene contraddicendo le tesi di Carbonajo e spostando la vicenda dai piani medico e teologico morale a quello del diritto naturale<sup>114</sup>. L'avvocato di Castronovo sosteneva, infatti, che fosse giusto uccidere il feto malato, estraendolo in brandelli, e salvare la madre, per obbedire all'obbligazione naturale che spinge gli uomini alla propria conservazione. La madre, infatti, poteva esercitare il diritto di forza per difendersi dal feto visto come ingiusto aggressore che attentava alla sua vita. Pepi, inoltre, respingeva con forza l'idea di Carbonajo secondo cui la difesa della madre, con l'uccisione del feto, sarebbe invece stata illegittima a causa della sua colposa compartecipazione nel porsi nello stato di pericolo, attraverso il concepimento. In senso opposto, infatti, secondo Pepi, «l'aggressione della vita della madre non proviene dall'esistenza del feto in genere, o dal concepimento in generale, ma dal feto individuo morbosissimo, e difficile. Il concepimento in generale è un'azione non solamente supposta connessa, e legata coll'azione del matrimonio, ma fa il fine del matrimonio medesimo.»<sup>115</sup>. In difesa di Carbonajo si posero due suoi conterranei, il giurista Vincenzo Gaglio<sup>116</sup> e Vito Aurelio Lombardo,

<sup>111</sup> Cfr. D. Scinà, *Prospetto della storia letteraria*, cit., pp. 69 ss.

<sup>112</sup> Sul tema dei feti morti in grembo senza battesimo, si veda diffusamente, A. Rovello, *Embriologia sacra. L'opera di Francesco E. Cangiamila, una riflessione "bioetica" nella Sicilia del Settecento*, Palermo 2019.

<sup>113</sup> G. Carbonajo, *Lettera intorno all' estrazione del feto vivente e morbosissimo ne' parti difficili e pericolosi*, in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XIV*. Palermo 1773, pp. 51-207.

<sup>114</sup> A. Pepi, *Riflessioni sullo scritto del signor Giovanni Carbonajo intorno all' estrazione del feto vivente e morbosissimo*, in *Opuscoli di autori Siciliani. Tomo XVI*, Palermo 1775 pp. 101-160.

<sup>115</sup> Cfr. A. Pepi, *Riflessioni sullo scritto del signor Giovanni Carbonajo* cit., p. 127.

<sup>116</sup> V. Gaglio, *Lettera al signor Pepi sull' estrazione del feto vivente e morbosissimo ne' parti pericolosi e difficili*, in *Opuscoli di autori siciliani. Tomo XIX*, Palermo 1778 pp. 25-115.

professore di diritto naturale nel seminario di Agrigento<sup>117</sup>. Gaglio, in particolare, rispondendo a Pepi, utilizzando la filosofia rousseauiana, afferma che la forza è caratterizzata dalla potenza fisica e non può perciò produrre effetti morali. L'associare quindi la forza al diritto costituisce una contraddizione. Per tale ragione nessun diritto di forza può legittimare l'uccisione del feto malato<sup>118</sup>. Pepi interverrà nuovamente sul tema, nel 1780, nel trattato *Sull'estrazione del feto vivente e morbosio*<sup>119</sup>, dove veniva riproposto quanto già espresso cinque anni prima negli *Opuscoli*.

##### 5. Il Saggio filosofico di Antonino Pepi nel crepuscolo del movimento riformatore siciliano

Lo spirito innovatore presente negli scritti degli esponenti dell'*élite* culturale siciliana animava allo stesso modo, nella seconda metà del XVIII, le politiche del governo borbonico messe in pratica da "viceré illuminati" come Domenico Caracciolo<sup>120</sup>. Nel composito mondo dell'Illuminismo siciliano la dimensione scientifica e quella politica sembrano, per un breve lasso di tempo, unirsi nel comune intento di rinnovare le istituzioni economiche e giuridiche dell'Isola<sup>121</sup>. I giuristi siciliani, dopo le opere giovanili dedicate al diritto naturale, si cimentano quindi in veri e propri progetti di riforma del diritto positivo dell'Isola. È il caso delle *Riflessioni politiche* di Natale o del *Saggio sopra la legislazione della Sicilia* di Francesco Paolo Di Blasi<sup>122</sup>, opere che consacrano i rispettivi autori a stelle di prima grandezza nel firmamento dell'Illuminismo siciliano.

<sup>117</sup> V.A. Lombardo, *Risposta alle riflessioni intorno all'estrazione del feto vivente e morbosio fatte dal signor Pepi sullo scritto del signor Giovanni Carbonajo*, in *Opuscoli di autori siciliani. Tomo XIX*, Palermo, 1778, pp. 117-244.

<sup>118</sup> V. Gaglio, *Lettera al signor Pepi*, cit., pp. 51-54.

<sup>119</sup> A. Pepi, *Sull'estrazione del feto vivente e morbosio*, Palermo 1780.

<sup>120</sup> Sul tema si vedano le oramai classiche riflessioni di E. Pontieri, *Il riformismo borbonico nella Sicilia del Sette e dell'Ottocento*, Napoli 1965.

<sup>121</sup> L'amministrazione borbonica intraprende iniziative come l'apertura dell'Accademia, con una nuova biblioteca, e quella della Reale Stamperia, che concorrono a imprimere alla cultura isolana un nuovo slancio editoriale e tipografico, e assume un ruolo di promozione della cultura scientifica. Su questi temi cfr. R. Ajello, *Crisi del feudalesimo e nascita dell'ideologia imprenditoriale nel Mezzogiorno*, in R. Ajello-I. Del Bagno- F. Palladino (curr.), *Stato e feudalità in Sicilia. Economia e diritto in un dibattito di fine Settecento*, Napoli 1992, pp. 115-220; Ligresti (a cura di), *La cultura scientifica*, cit.; N. Cusumano, *Libri e culture in Sicilia nel Settecento*, Palermo 2016, pp. 19-33; R. M. Alibrandi, *Riflessi dei Lumi in Sicilia tra politica e diritto, filosofia e matematica*, in «Storia e Politica», IX (2017), pp. 300-332.

<sup>122</sup> F.P. Di Blasi, *Saggio sopra la legislazione della Sicilia*, in *Nuova Raccolta di opuscoli di autori siciliani. Tomo III*, Palermo 1790, pp. 213-264; ora in M. Sacco Messineo (cur.), *Scritti*, cit., pp. 23-49.

Altri protagonisti, che si erano formati negli stessi ambienti e avevano calcato i medesimi “palcoscenici culturali” sembrano invece glissarsi nell’oblio. È il caso di Antonino Pepi che torna nella natia Castronovo dove continua ad esercitare l’avvocatura, svolta in precedenza a Palermo, il cui nome non comparirà più tra quelli di coloro che pubblicano e spesso altercano nel litigioso panorama culturale della Sicilia di fine Settecento. Si tratta di un oblio non del tutto volontario. Nell’ultimo scorcio del secolo, infatti, Pepi si dedica alla stesura del *Saggio filosofico e civile sulla giurisprudenza romana*, l’opera che avrebbe dovuto segnare il punto di arrivo nel suo percorso scientifico<sup>123</sup>. Pepi, infatti, sulla scorta delle speculazioni teoriche sul diritto naturale svolte nelle opere precedenti, intendeva adesso prospettare un concreto e radicale piano di riforme che tramite la legge portasse un diritto positivo nuovo, specialmente in ambito economico.

L’opera però non vedrà mai le stampe e si conserverà incompleta. Delle due parti che la componevano, infatti, l’unico volume manoscritto databile 9 maggio 1811, riporta per intero la prima, composta da nove capitoli, mentre della seconda rimangono soltanto pochissimi stralci. Fin dall’esordio della prima parte, che si proponeva di pubblicare nel 1811, l’autore chiarisce che «lo scritto è destinato a dimostrare i difetti e le imperfezioni della compilazione di Giustiniano», specificando inoltre che «i difetti e le imperfezioni del nostro diritto municipale saranno trattati nel secondo volume, aggiungendo nell’uno e nell’altro diversi mezzi pella riforma»<sup>124</sup>.

La critica nei confronti della compilazione giustiniana è in effetti il filo conduttore che si dipana lungo tutta l’opera. In tal senso, i primi tre capitoli ripercorrono la storia del diritto romano dalle sue origini fino a Giustiniano, evidenziando come proprio a causa dell’imperatore e della sua compilazione fossero state poste per sempre nell’oblio le opere dei giureconsulti precedenti, specialmente del periodo classico<sup>125</sup>. Ma la ricostruzione storica serve soprattutto ad enfatizzare la «soverchiosa oscurità» che regna nella compilazione giustiniana e che la allontana da quelle leggi di natura, chiare e semplici, verso le quali, secondo Pepi, il legislatore dovrebbe tendere nella sua opera di positivizzazione. Questo che è il principio che dovrebbe guidare il legislatore secondo gli illuministi settecenteschi, diviene quindi, anche per Pepi, il criterio su cui fondare la sua critica al sistema giustiniano. In particolare, l’autore siciliano dedica quattro capitoli, nella prima parte della sua opera, ad altrettanti istituti

<sup>123</sup> A. Pepi, *Saggio filosofico e civile sulla giurisprudenza romana*, Palermo, Biblioteca Comunale, 2.Qq.F.61.

<sup>124</sup> Ivi, fol. 2.

<sup>125</sup> Ivi, fol. 31r.

tratti dalla giurisprudenza romana, i contratti, i testamenti, la patria potestà e il matrimonio. Di questi viene evidenziata la marcata diversità rispetto al sistema dei diritti naturali, causata dalle confusionarie e farraginose previsioni normative contenute nella compilazione giustiniana.

Nella sua trattazione, Pepi ricostruisce gli istituti enucleando i pochi principi fondanti che li caratterizzano nella loro dimensione naturale e che da soli avrebbero dovuto guidare Giustiniano nella sua opera legislativa. Il consenso delle parti nel contratto, la volontà di testare nel testamento, l'educazione della prole nella patria potestà e la procreazione nel matrimonio, è attorno a questi principi, dunque, che avrebbe dovuto essere costruita una disciplina semplice e chiara. Invece, ad esempio nel descrivere il contratto, la compilazione giustiniana si dilunga e si disperde nel delineare molteplici tipi contrattuali con una dovizia di particolari e di eccezioni che rende la disciplina eccessivamente farraginosa. Al contrario, secondo Pepi, per legiferare sul contratto il buon legislatore ha soltanto il compito «di stabilire alcune prove, di proibire o di permettere alcuni contratti a certe sorti di persone, ma per ragioni tirate, come sopra abbiamo detto, o dalla naturale o dalla civile equità, tutto il più sarebbe errore, disordine e confusione.»<sup>126</sup>.

Anche in tema di successione testamentaria, Pepi auspica una legislazione semplice e non sovrabbondante come invece è quella giustiniana. In questa materia, infatti, il legislatore deve soltanto guardare al rispetto della volontà del testatore che quando esplicita, così come dovrebbe essere per la legge quando è chiara, non deve nemmeno essere oggetto di interpretazione. Ma rispetto alle altre figure giuridiche delineate nella sua opera, l'autore, in questa circostanza, "concede" al legislatore la possibilità di dilungarsi in dettagli per descrivere le formalità richieste al fine della validità del testamento. Si tratta di una scelta che pone Pepi in contraddizione rispetto a pensatori come Grozio e dopo di lui Montesquieu, secondo i quali la disciplina del testamento non avrebbe dovuto derogare alla semplicità e genericità, principi guida nella costruzione legislativa degli altri atti giuridici. A costoro, Pepi ribatte sottolineando le peculiarità differenti dei testamenti rispetto al resto delle disposizioni. Infatti, secondo l'avvocato di Castronovo, «questi dotti autori avrebbero dovuto riflettere che queste disposizioni facendosi per lo più da un moribondo, ed avendo la loro efficacia ed effetto dopo la morte del testatore, gli inganni e le frodi vi possono avere più luogo che nei contratti fra i vivi, nei quali per lo più i contraenti sono gli esecutori delle loro convenzioni.»<sup>127</sup>. Le formalità che accompagnano necessariamente il testamento devono comunque essere certe, fisse e non tollerare

---

<sup>126</sup> Ivi, fol. 42r.

<sup>127</sup> Ivi, fol. 56r.

eccezioni, altrimenti si darebbe luogo all'incertezza, foriera di lunghe e complesse controversie<sup>128</sup>.

Nelle sue riflessioni conclusive sulla giurisprudenza romana, Pepi ripropone le critiche rispetto alla compilazione giustiniana, ma allo stesso tempo le riconosce il ruolo di fonte ineludibile per i moderni legislatori. Secondo l'autore siciliano, infatti, chi volesse compiere l'impresa di redigere un codice civile troverebbe raccolto nel *corpus* giustiniano tutto il materiale utile per realizzare la sua opera, a patto, comunque, di spogliarlo dalla confusione e dall'oscurità di cui Giustiniano l'aveva vestito<sup>129</sup>. La giurisprudenza romana forniva inoltre rimedi utili contro la litigiosità. Rilevante, in tal senso era ad esempio il riconoscimento dell'effetto di cosa giudicata attribuito alla sentenza definitiva, grazie al quale si poneva fine alle controversie<sup>130</sup>.

La prima parte dell'opera si chiude con il nono capitolo dedicato alle *Riflessioni sopra alcuni articoli di pubblica economia*. Sebbene la materia economica crei all'apparenza una cesura rispetto alla ricostruzione storica di singoli istituti di diritto civile effettuata nei capitoli precedenti, Pepi riesce a far convivere l'ambito giuridico e quello economico, enfatizzandone la complementarità che diventa anzi uno dei tratti peculiari della sua opera. L'autore, infatti, già nel paragrafo dedicato al matrimonio aveva spiegato che per moltiplicare e rendere felici le unioni matrimoniali fossero indispensabili, oltre alle buone leggi civili, anche delle scelte di pubblica economia che garantissero il sostentamento dei coniugi<sup>131</sup>. Si tratta di scelte che ricadono necessariamente sulle istituzioni politiche e che riguardano prevalentemente l'agricoltura, il commercio e le imposizioni fiscali.

Così come evidenziato nell'ambito matrimoniale, il legame tra diritto civile

---

<sup>128</sup> In particolare, se si prevedessero troppe eccezioni si darebbe luogo ad una «legislazione utile solamente alla gente del foro, per rendere infinite ed immortali le liti ed i processi, e per impoverire i cittadini». (Ivi, fol. 56r).

<sup>129</sup> Secondo Pepi, infatti, «tutto è facile servendosi della compilazione di Giustiniano colla cautela da me additata, difficilissimo per non dire impossibile, quando si disprezzi totalmente». (Ivi, fol. 78r).

<sup>130</sup> Ivi, cit., fol. 78v.

<sup>131</sup> Il concetto è ribadito ed approfondito da A. Pepi, *Saggio filosofico*, cit., fol. 88r, anche nella parte dedicata alla pubblica economia. Viene, infatti, asserito che la volontà di unirsi in matrimonio e quindi di procreare si accresce in maniera direttamente proporzionale al moltiplicarsi dei mezzi di sostentamento, che dipendono dalle scelte economiche effettuate dalle istituzioni politiche. Esempi virtuosi in tal senso, secondo Pepi, sono offerti dalle civiltà greca e romana; ma soprattutto dalla popolosissima Asia la quale si giova delle scelte economiche dei governanti oltre che di istituti come la poligamia che concorrono all'incremento demografico.

ed economia appare inscindibile. È per questo che Pepi, sulla scia dell'Illuminismo europeo, fa rientrare entrambe le materie in un sistema unico che necessita di riforme<sup>132</sup>. È proprio nella trattazione sulla legislazione in ambito economico che le riforme, fin qui astrattamente postulate nel *Saggio filosofico*, assumono concretezza, richiedendo altresì la necessaria partecipazione delle istituzioni politiche per la loro attuazione<sup>133</sup>. Protagonista di questa parte dell'opera, infatti, diviene la Sicilia della fine del XVIII secolo e destinatario delle richieste di riforme in campo economico è il governo borbonico.

Pepi rappresenta un programma lucido e coerente che, sul modello scientifico illuministico e liberale di Locke e di Smith, avvalorava per la Sicilia l'avvento di una società e di un'economia libere dalle anacronistiche tradizioni e dagli ostacoli giuridico-feudali<sup>134</sup>. In un simile contesto riformatore, attingendo sempre al bagaglio culturale e politico illuministico, allo Stato è riconosciuto il ruolo di agevolare e di garantire la prosperità, soprattutto attraverso l'utilizzo dello strumento fiscale. Questo è un efficace mezzo, in mano al potere centrale, per dirigere ed orientare la vita economica verso soluzioni socialmente equilibrate e d'accresciuta produttività. Si trattava di forti cambiamenti strutturali, impellenti per l'Isola, che riguardavano soprattutto l'agricoltura, il commercio e la fiscalità.

A rendere evidente che le riforme in questi ambiti fossero impellenti oltre che necessarie, era stata la carestia del 1785 che aveva gettato la Sicilia e l'intero Mezzogiorno in una grave crisi granaria. Proprio nel sistema della pubblica annona, che indirizzava l'estrazione e la commercializzazione del grano, erano presenti dei fattori di arretratezza economica che avevano avuto un ruolo determinante nella sopraggiunta carestia<sup>135</sup>. Tra questi, Pepi evidenziava le forti limitazioni imposte alla libertà del commercio dal divieto di esportazione del grano e dall'obbligo, per gli affittuari di feudi e latifondi, di depositare i grani raccolti nei caricatoi. Era, infatti, previsto il prelievo di una quota fissa, un terzo

---

<sup>132</sup> «Poiché il disegno di questo scritto abbraccia il piano della necessità di una riforma, così non credo lontano e straniero al mio disegno di trattenere il mio lettore sopra alcuni importanti articoli di pubblica economia» (Ivi, fol. 77 r).

<sup>133</sup> Secondo Pepi, infatti «aver le leggi e non eseguirle, dice Machiavello, è cosa peggiore del non averne affatto». (Ivi, fol. 88 r).

<sup>134</sup> Per Pepi proprio questi elementi di arretratezza in campo economico avevano procurato per l'Isola, fin dall'inizio del Settecento, un nocumento grave oltre che evidente, tanto che «anche i difensori degli antichi pregiudizi non anno l'ardire di negare che la Sicilia sia decaduta dal suo antico splendore.» (Ivi, fol. 92 r).

<sup>135</sup> Sulla questione economico-sociale legata ai problemi annonari, cfr. I. Fazio, *La politica del grano. Annona e controllo del territorio in Sicilia nel Settecento*, Milano 1993 e Ead., «Sterilissima di frumenti». *L'annona della città di Messina in età moderna (XV-XIX secolo)*, Caltanissetta 2005.

del raccolto, per destinarlo alle esigenze delle amministrazioni locali. A tutto ciò era inoltre da aggiungere l'esistenza di esosi dazi, non solo sul grano raccolto, ma anche su quello riservato alla circolazione interna ed all'esportazione<sup>136</sup>.

Nella sua ricostruzione, Pepi fa costante riferimento al *Commentario alle Riflessioni del marchese D. Caracciolo*, scritto nel 1786 dall'ecclesiastico ed economista agrigentino Giovanni Agostino De Cosmi<sup>137</sup>. L'opera, come suggerisce il titolo, si riallaccia alle teorie espresse da Domenico Caracciolo, viceré di Sicilia, dal 1781 al 1786, ed autore delle note *Riflessioni su l'economia e l'estrazione de' frumenti della Sicilia*, composte in occasione della carestia del 1785<sup>138</sup>. Con i due autori, promotori di riforme illuministe per l'economia siciliana, Pepi condivide l'idea di svincolare l'approvvigionamento frumentario da quelle strettoie che facilitavano l'insorgere delle carestie o comunque ne amplificavano le conseguenze. Una volta snellita, la procedura di estrazione e di commercio del grano avrebbe dovuto essere liberalizzata e gestita dai produttori, eliminando le quote fisse di raccolto preventivamente accantonate per le esigenze delle municipalità e gli esosi dazi imposti sia al commercio interno che, in chiave protezionista, alle derrate provenienti dall'estero<sup>139</sup>. In questa prospettiva, la politica annonaria del

---

<sup>136</sup> Come, infatti descrive minuziosamente Pepi, la terza parte del grano prodotto ed immagazzinato per le esigenze dei Municipi, anche se svincolato nel mese di maggio veniva comunque gravato da tasse e, per evitarne l'esportazione, da elevati dazi doganali. (A. Pepi, *Saggio filosofico*, cit., fol. 82 r e ss.).

<sup>137</sup> G. A. De Cosmi, *Commentario alle Riflessioni del marchese D. Caracciolo con una digressione sulla pubblica educazione*, Catania 1786. Sulla biografia ed il pensiero di De Cosmi, cfr. B.M. Biscione, *De Cosmi, Giovanni Agostino* in *Dizionario biografico degli italiani*, XXXIII Roma 1987, pp. 571-575; F. Catalano, *G. A. De Cosmi e l'Illuminismo*, in «Rivista pedagogica», XVIII (1925), pp. 634-662; F. Cangemi, *Le scuole di mutuo insegnamento in Sicilia*, in «Nuovi quaderni del Meridione», I (1963), p. 432 ss.; Giarrizzo, *Illuministi italiani*, cit., pp.1079-1098; Id., *Cultura e economia*, cit., pp. 195-216 e S. Drago, *L'idea economica di Europa negli illuministi della Sicilia del Settecento: rapporti e convergenze di politiche economiche euro-mediterranee*, in L. Piccardo (cur.), *L'Idèe d'Europe au XVIII siècle. Actes du Sèminaire international sur le dix-huitième siècle*, Paris 2009, pp. 63-93. In generale, sulla partecipazione degli ecclesiastici siciliani alle riforme economiche settecentesche si veda S. Drago, *Cultura economica ed ecclesiastici nella Sicilia borbonica della transizione (1750-1845)*, in «Quaderni di Teoria», XXII (2010), pp. 1-61.

<sup>138</sup> D. Caracciolo, *Riflessioni sull'economia e l'estrazione de' frumenti della Sicilia. Fatte in occasione della carestia dell'indizione III 1784-1785*, Napoli 1785, ora in P. Custodi (cur.), *Scrittori classici italiani di economia politica*, Roma 1960, XL pp. 205-258. Su D. Caracciolo, viceré di Sicilia dal 1781 al 1786, cfr., inoltre, A. Scibilia, *Caracciolo, Domenico*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XIX Roma 1976, pp. 337-347; F. Brancato, *Il Caracciolo e il suo tentativo di riforme in Sicilia*, Palermo 1995; G. Giarrizzo, *Cultura e economia*, cit., pp. 177-194 e S. Laudani, *Un Ministro napoletano a Londra. Domenico Caracciolo e le sue Memorie*, Caltanissetta-Roma 2000.

<sup>139</sup> Rispetto a De Cosmi che invocava gli strumenti tipici del protezionismo per tutelare i prodotti siciliani, Pepi sembra essere molto più vicino al pensiero di Caracciolo. Traendo

governo avrebbe dovuto semplicemente vigilare al fine di evitare speculazioni e aumenti eccessivi del prezzo del grano<sup>140</sup>.

Il mutamento della politica frumentaria è quindi visto da Pepi da una parte come necessario e urgente per evitare il ripetersi di carestie come quella del 1785, dall'altra rappresenta un tassello della più ampia riforma economica e sociale auspicata per la Sicilia. Fortemente influenzato dalle teorie di Montesquieu e dall'empirismo lockiano, Pepi sostiene un graduale ridimensionamento del sistema feudale nell'Isola<sup>141</sup>. A tal fine, reputa necessaria la redistribuzione delle grandi proprietà terriere, che erano nelle mani di poche famiglie latifondiste, frazionandole tra più proprietari o enfiteuti. Questa frammentazione avrebbe valorizzato l'agricoltura e la sua produttività, avrebbe inoltre garantito il lavoro per tutti<sup>142</sup>. Sempre all'interno di questo disegno riformatore, secondo l'avvocato di Castronovo, tutte le proprietà fondiariere, avrebbero dovuto essere tassate, attraverso un'imposta annuale fissa, senza esclusione dei grandi feudi e dei beni ecclesiastici. Questo poiché, secondo Pepi, «il pubblico bene è un tesoro comune, nel quale ogni cittadino deve deporre i suoi tributi, i suoi servigi, i suoi talenti»<sup>143</sup>. Un sistema di equa contribuzione di ciascuno al bene pubblico necessita, quindi, dell'eliminazione dei privilegi e delle esenzioni fiscali ancora presenti nella Sicilia del XVIII secolo.

Sempre affrontato con riguardo alla tassazione, è il tema del commercio. Punto di partenza è la distinzione operata da Montesquieu tra commercio d'economia e commercio di lusso, che viene approfondita da Pepi con la definizione dei due tipi di scambio. Il commercio d'economia ha ad oggetto beni di «prima e di seconda necessità», vale a dire quelli che derivano prevalentemente dall'agricoltura; mentre il commercio di lusso, non avendo invece ad oggetto

---

spunto, infatti, dalla visione fisiocratica, invoca la libertà del commercio e un intervento minimo del governo nella sua regolamentazione. Cfr. G. Giarrizzo, *Cultura e economia*, cit., p. 184.

<sup>140</sup> «Io accordo benissimo che lo stabilimento di conservare cinquantamila salme di frumento nei carricatori è superfluo negli anni di abbondanza ed è quasi nulla in que' di carestia, ho altresì per verità incontrastabile stabilita, e dalla ragione e dalla esperienza, l'opinione di considerare come uno stato ordinario la libertà dell'estrazione per non far perire l'industria, l'agricoltura, la ricchezza infine del Regno. Lasciando solamente all'arbitrio dei governanti quello di modificarla a proporzione delle date circostanze». (A. Pepi, *Saggio filosofico*, cit., foll. 82 v-83r).

<sup>141</sup> Sul tema, si veda R. Cancila, *Il feudo siciliano nella coscienza giuridica tardo-settecentesca: concessioni, natura, forma*, in R. Cancila-A. Musi (curr.), *Feudalesimi nel Mediterraneo moderno*, Palermo 2015, I, pp. 207-229.

<sup>142</sup> Cfr. A. Pepi, *Saggio filosofico*, cit., fol. 91v.

<sup>143</sup> Ivi, fol. 101v.

beni necessari, «tende a soddisfare i nostri piaceri, le nostre fantasie, la nostra ostentazione»<sup>144</sup>. Al di là del discredito morale che Pepi riserva al commercio di lusso, che corromperebbe i costumi e per questo dovrebbe essere gravato da dazi, sono soprattutto ragioni legate alla valorizzazione dell'agricoltura, attività basilare nell'economia siciliana, a far propendere l'autore per la necessità di non tassare il commercio d'economia, che proprio sui prodotti agricoli e manifatturieri si fonda.

Della seconda parte del *Saggio filosofico*, rimangono solamente sparuti frammenti dei capitoli che vanno dal settimo al decimo. Dopo aver vestito, nella prima parte dell'opera, i panni del teorico del diritto e dell'economista, adesso Pepi veste quelli del pratico del diritto. I brevi e lacunosi passi superstiti sono infatti dedicati a una sommaria introduzione al processo civile, all'istituto della prescrizione e all'esecuzione immobiliare. Si tratta solamente di tracce di una trattazione più ampia, sufficienti comunque a far trasparire lo spirito illuminista, che si sostanzia nella critica effettuata da Pepi al sistema giudiziario siciliano in età moderna. L'avvocato di Castronovo individua nella prammatica *de reformatione tribunalium* di Filippo II, del novembre del 1569<sup>145</sup>, il «vaso di pandora» all'interno del quale vi erano le storture, le lungaggini e l'incertezza che caratterizzavano la prassi forense siciliana ancora nel tardo XVIII secolo<sup>146</sup>.

Il *Saggio filosofico* è un'opera nella quale la «collaborazione» tra giuristi ed ecclesiasti appare in tutta la sua evidenza. In essa, l'avvocato Antonino Pepi richiama costantemente l'ecclesiastico ed economista Agostino De Cosmi perché comune è l'ambiente culturale riformatore a cui i due intellettuali appartengono, indipendentemente dalle diverse discipline a cui si dedicano. Il *Saggio filosofico* è anzi costruito su questa commistione di saperi diversi. Il trattato, infatti, rientra nel genere della letteratura di tipo economico-giuridico, la quale, peraltro, ebbe un notevole successo nella Sicilia della seconda metà del Settecento. Queste

---

<sup>144</sup> Ivi, fol. 102r.

<sup>145</sup> *Prammatica de reformatione Tribunalium*, edita in J. Cesino Foglietta (cur.), *Pragmaticae Regni Siciliae*, Panormi 1700, Tomo II, pp. 1-7. Sulla riforma di Filippo II, che può considerarsi il momento conclusivo di tutta una serie di richieste di riforme giurisdizionali avanzate nei Parlamenti dalla prima metà del Cinquecento in poi cfr. V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, cit., p. 95 ss.; R. Gregorio, *Considerazioni sopra la storia di Sicilia dai tempi normanni sino ai presenti*, in A. Saitta (cur.), Palermo 1972, III, pp. 541-543. Sulla politica di Filippo II cfr., per tutti, H.G. Koenisberger, *The Practice of Empire*, Ithaca- New York 1969.

<sup>146</sup> Sull'ordinamento giudiziario in Sicilia nei secoli XVI e XVIII cfr. A. Baviera Albanese, *L'ufficio di Consultore del Vicerè nel quadro delle riforme dell'organizzazione giudiziaria del secolo XVI in Sicilia*, in Ead., *Scritti minori*, Soveria Mannelli (CZ), 1992, pp.109-158; V. Sciuti Russi, *Astrea in Sicilia*, cit..

opere, fortemente influenzate dalla pubblicistica napoletana, proponevano riforme politiche e legislative profonde nell'ambito dell'amministrazione economica dell'Isola<sup>147</sup>. Si trattava di progetti che tendevano all'ammodernamento dell'agricoltura ed in generale al miglioramento delle strutture produttive siciliane, nei quali spesso campeggiava una severa critica al sistema feudale. Quest'ultima veniva sostenuta sia da argomentazioni teoriche di respiro ampio e complesso, che da motivazioni più strettamente tecniche, in entrambe le circostanze, comunque, la trattazione di problemi giuridici era strettamente collegata e subordinata a quella dei problemi economici<sup>148</sup>.

Come si vede da quanto da quanto fin qui affermato, il *Saggio filosofico* di Pepi è profondamente calato nel clima dell'Illuminismo siciliano, incarnandone nel contenuto lo spirito innovatore. Ma al contempo subisce le conseguenze del suo superamento, a causa del quale l'opera non vedrà mai le stampe.

Questo dato è confermato dal lungo *iter* compositivo del *Saggio*. L'opera era certamente già ultimata all'inizio degli anni Novanta del XVIII secolo. Il manoscritto che la contiene, infatti, riporta anche una lettera del 1793 indirizzata a Pepi da Donato Tommasi, avvocato fiscale del Tribunale del Real Patrimonio e rappresentante in Sicilia, presso il viceré Francesco d'Aquino, principe di Caramanico, degli ambienti dell'Illuminismo napoletano<sup>149</sup>. Tommasi, dopo aver letto *Il Saggio filosofico*, esprimeva nella sua missiva, un giudizio entusiasta sulle riforme del diritto pubblico che in esso erano auspicate e sulla loro effettiva realizzabilità. Inoltre, l'avvocato fiscale riferiva dell'apprezzamento di lunga data riservato a Pepi da esponenti di primo piano negli ambienti illuministi napoletani, quali Pagano e Filangeri.

Dalla fine del XVIII secolo, quindi, l'opera manoscritta circolava insieme al nome del suo autore, già apprezzato anche a Napoli. La pubblicazione del *Saggio filosofico* avrebbe forse costituito il punto più alto della sua carriera, e lo avrebbe

---

<sup>147</sup> La cultura giuridica napoletana aveva già elaborato, sin dai primi decenni del Seicento, una trattatistica chiaramente antifeudale, sviluppando assai più precocemente di quella siciliana la denuncia verso gli abusi signorili. Sul tema, si veda A. Musi, *Feudalesimo mediterraneo e Europa moderna: un problema di storia sociale del potere*, in «Mediterranea ricerche storiche», XXIV (2012), pp. 20-22.

<sup>148</sup> Cfr. M. Condorelli, *La cultura giuridica*, cit., pp. 18-20.

<sup>149</sup> Sulla vita e il pensiero di Donato Tommasi, si rinvia a, R. Feola, *Dall'Illuminismo alla Restaurazione. D. T. e la legislazione delle Sicilie*, Napoli 1977; Id., *Politica, società, istituzioni nel pensiero e nell'opera di D. T.*, in Id., *Istituzioni e cultura giuridica. Percorsi*, Roma 2000, pp. 171-285; e alle recenti riflessioni di L. Di Fiore, *Tommasi, Donato*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XCVI Roma 2019, [https://www.treccani.it/enciclopedia/donato-tommasi\\_%28Dizionario-Biografico%29/](https://www.treccani.it/enciclopedia/donato-tommasi_%28Dizionario-Biografico%29/).

probabilmente accomunato alle tessere più luminose nel mosaico dell'Illuminismo siciliano. Ma purtroppo per Pepi, l'opera non verrà ma stampata. Essa si imbatte, infatti, in una frontiera insormontabile, costituita dal mutamento profondo delle strategie politiche del governo borbonico. Tra gli ultimi anni del XVIII secolo e i primi del successivo, il riformismo illuminato tese a restringere notevolmente i propri orizzonti e le idee di riforma, lungi dall'essere caldegiate, erano piuttosto osteggiate. In questo mutato clima, più volte Pepi provò a pubblicare l'opera, ma tutti i tentativi furono frustrati dalla censura, fino all'ultimo del 1811, anch'esso fallito a pochi mesi dalla morte del suo autore<sup>150</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

La *Filosofia Leibniziana* di Tommaso Natale e il *Saggio filosofico* di Antonino Pepi sono i punti di partenza e di arrivo di un percorso che si è dipanato lungo la Sicilia della seconda metà del XVIII secolo. Ad eccezione della prima parte dell'opera di Natale, i due scritti rimangono inediti e ci giungono incompleti. Essi, infatti, incontrarono degli ostacoli che si rivelarono in fine insormontabili.

La *Filosofia Leibniziana* dovette scontrarsi contro la strenua resistenza opposta dai gesuiti e dal tribunale dell'Inquisizione siciliana, le due forze che si opponevano all'ingresso nell'Isola delle nuove idee filosofiche provenienti da pensatori protestanti. Il *Saggio filosofico*, invece, dovette soccombere al mutamento della politica borbonica che, negli ultimi anni del secolo, iniziò ad osteggiare quei progetti di riforma nei campi del diritto o dell'economia, prospettati nell'opera di Pepi e sostenuti fino a poco tempo prima anche dai viceré Caracciolo e Caramanico.

Nonostante l'insuccesso editoriale, le due opere hanno il pregio indubbio di rispecchiare pienamente il fermento culturale che attraversava la Sicilia nella seconda metà del Settecento, e di delinearne gli ideali confini. La *Filosofia leibniziana* del 1756 si pone nella fase iniziale di questo fenomeno, quasi alla vigilia, mentre il *Saggio filosofico*, redatto nell'ultimo scorcio del secolo, ne segna ed in qualche modo ne sconta il crepuscolo. È all'interno di questo perimetro cronologico che grossomodo si colloca l'Illuminismo siciliano, del quale le due opere sono perfettamente partecipi.

In questo lavoro si è cercato di indagare questo periodo della storia culturale siciliana, avendo come chiave di lettura il rapporto tra ecclesiastici e giuristi. In particolare, ci si è interrogati sul ruolo svolto dai primi nella formazione del pensiero illuministico siciliano. All'inizio di questo percorso, proprio partendo

---

<sup>150</sup> Cfr. Tarrito, *Sulla vita e sulle opere del cav. avv. Antonino Pepi*, cit., pp. 408-410. Sulla censura nel periodo borbonico, si rinvia a Cusumano, *Libri e culture in Sicilia*, cit., pp. 135-215.

dall'editto inquisitoriale del 1758 che vietava la lettura e la diffusione de *La filosofia leibniziana* di Tommaso Natale è sembrato di poter avallare la visione fornita della storiografia tradizionale. Secondo questo orientamento, gran parte del mondo cattolico isolano, ancora dominato dai dettami della scolastica, aveva scelto di rimanere escluso dal movimento rinnovatore che attraversava la Sicilia nella metà del XVIII secolo, ed anzi a questo resisteva strenuamente.

Ma è entrando nel panorama della cultura isolana di questo lasso di tempo che la visione tradizionale può essere messa in discussione. Sembra, infatti, affievolirsi il clima di insormontabile contrapposizione tra gli “antichi”, impersonati dagli ecclesiastici, e i “moderni”, vale a dire i sostenitori del pensiero riformatore. Basti guardare in tal senso alla figura di Francesco Testa, il quale nelle vesti di Supremo Inquisitore di Sicilia, era stato l'artefice dell'editto del 1758 che, censurando l'opera di Natale, si ergeva a baluardo contro l'ingresso nell'Isola della filosofia razionalista. Però, sorprendentemente, lo stesso Testa nelle vesti di arcivescovo di Monreale favorì lo studio della nuova filosofia che si contrapponeva alla scolastica, chiamando ad insegnarla nel seminario della cittadina alle porte di Palermo, docenti innovatori come Vincenzo Miceli. Monreale e molti altri seminari arcivescovili dell'Isola in breve tempo divennero i luoghi di incontro di quegli intellettuali che si formavano e diffondevano i dettami del pensiero leibniziano. Saranno proprio personaggi come Tommaso Natale, Francesco Paolo Di Blasi e Antonino Pepi che di questo clima di rinnovamento filosofico erano stati partecipi a divenire i protagonisti più significativi dell'Illuminismo giuridico siciliano.

Spazi privilegiati per i dibattiti che coinvolgevano gli intellettuali riformatori siciliani erano i due principali periodici letterari dell'Isola, le «Notizie de' letterati» e gli *Opuscoli di autori siciliani*, che nel campo del diritto ospitavano le speculazioni dei giuristi sul diritto naturale. Curatori delle due riviste erano Isidoro Bianchi e Salvatore Maria Di Blasi, esponenti di quel clero che dai seminari arcivescovili aveva avviato un riformismo religioso dai forti toni antigesuitici e illuministici.

Il percorso svolto in questo lavoro ha, dunque, evidenziato alcuni dei molteplici incontri tra intellettuali ed ecclesiastici riformatori nella Sicilia della seconda metà del XVIII secolo. Incontri che avvenivano nei seminari arcivescovili o nei periodici letterari, luoghi di formazione e diffusione del sapere illuministico. Ma potevano anche avvenire all'interno di opere come il *Saggio filosofico*, dove l'autore, il giurista Antonino Pepi, nel prospettare il suo progetto di riforma dell'economia della Sicilia di fine Settecento, da realizzare attraverso la normazione, chiama in suo soccorso, citandolo costantemente, l'ecclesiastico, riformatore ed economista Agostino De Cosmi.